SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 152° - Numero 222

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 23 settembre 2011** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in via Principe Umberto, 4 è stato trasferito nella nuova sede di Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

Ministero dello sviluppo economico

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Ministero della giustizia

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Ministero dello sviluppo economico

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia del territorio

Agenzia italiana del farmaco

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Istituto nazionale di statistica

Ministero degli affari esteri

Ministero dell'economia e delle finanze

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 210/L

LEGGE 24 agosto 2011, n. **152.**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica argentina , con Allegato, fatto a Roma il 21 marzo 2007. *(11G0194)*

LEGGE 24 agosto 2011, n. **153.**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo nel campo della cooperazione militare tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco, fatto a Taormina il 10 febbraio 2006. *(11G0195)*

LEGGE 24 agosto 2011, n. **154.**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato economico tra gli Stati del Cariforum, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, con Allegati, Protocolli, Dichiarazioni e Atto finale, fatto a Bridgetown, Barbados, il 15 ottobre 2008. *(11G0196)*

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 211

Ministero della difesa

DECRETO 22 giugno 2011.

Struttura del Segretariato generale della difesa - Direzione nazionale degli armamenti, delle direzioni generali e degli uffici centrali del Ministero della difesa, in attuazione dell'articolo 1, comma 1, lettera g), n. 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2010, n. 270, recante modifiche al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, a norma dell'articolo 2, commi da 8-bis a 8-sexies, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25. *(11A12389)*

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 4 agosto 2011, n. **155**.

Regolamento sulla composizione dei consigli delle camere di commercio in attuazione dell'articolo 10, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, così come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visti gli articoli 117 e 118 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente la disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante il riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, così come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, recante «Riforma dell'ordinamento relativo alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in attuazione dell'articolo 53 della legge 23 luglio 2009, n. 99»;

Visto in particolare l'articolo 10, comma 3, della legge n. 580 del 1993, come modificato dal decreto legislativo n. 23 del 2010, relativo alla composizione dei consigli camerali, che stabilisce che con un decreto del Ministro dello sviluppo economico emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti con lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sono definiti i criteri generali per la ripartizione dei consiglieri sulla base della classificazione ISTAT delle attività economiche e tenuto conto del numero delle imprese, dell'indice di occupazione e del valore aggiunto di ogni settore nonché dell'ammontare del diritto annuale versato, ai sensi dell'articolo 18, ad ogni singola camera di commercio dalle imprese di ogni settore;

Visti l'articolo 2 e l'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23;

Acquisita l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sancita nella seduta del 25 maggio 2011;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 luglio 2011;

Vista la nota del 29 luglio 2011, con la quale lo schema di regolamento è stato comunicato al Presidente del Consiglio dei Ministri;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento:

a) «Ministero» indica il Ministero dello sviluppo economico;

b) «camera di commercio» indica la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

c) «legge» indica la legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23;

d) «parametri» indica il numero delle imprese, l'indice di occupazione, il valore aggiunto di ogni settore e il diritto annuale versato dalle imprese di ogni settore ad ogni singola camera di commercio;

e) «numero delle imprese» indica il numero complessivo delle imprese, delle unità locali e delle sedi secondarie operanti nelle circoscrizioni territoriali delle camere di commercio e iscritte o annotate nel registro delle imprese e nel repertorio delle notizie economiche e amministrative;

f) «addetti» indica le persone occupate nelle sedi delle imprese, nelle sedi secondarie e nelle unità locali, con una posizione di lavoro indipendente o dipendente;

g) «indice di occupazione» indica il rapporto tra il numero degli addetti nella circoscrizione provinciale delle imprese di un settore e il numero degli addetti, nella stessa circoscrizione, delle imprese di tutti i settori;

h) «valore aggiunto» indica l'incremento di valore che le imprese dei diversi settori apportano con l'impiego dei propri fattori produttivi al valore dei beni e servizi ricevuti da altri settori valutato al costo dei fattori;

i) «diritto annuale versato» indica l'ammontare del diritto annuale di competenza dell'anno riscosso da ciascuna camera di commercio, per ogni singola impresa, comprese le sedi secondarie e le unità locali, appartenente a ciascun settore economico di cui alla legge o allo statuto camerale;

l) «ISIC» International Standard Industries Classification - indica la classificazione delle attività economiche stabilita a livello delle Nazioni unite;

m) «NACE» Nomenclatura attività Comunità europee - indica la classificazione delle attività economiche stabilita a livello di Unione europea;

n) «ATECO» - indica la classificazione delle attività economiche stabilita dall'ISTAT per l'Italia.

Art. 2.

Individuazione dei settori

1. I settori economici dell'agricoltura, delle assicurazioni, del commercio, del credito, dell'industria, dei servizi alle imprese, dei trasporti e spedizioni, e del turismo, di cui all'articolo 10, comma 2, della legge, sono individuati sulla base della classificazione ufficiale delle attività economiche definite a livello internazionale da ISIC e da NACE e a livello italiano da ATECO, secondo il prospetto di cui all'allegato A, che forma parte integrante del presente regolamento.

2. Il settore dell'artigianato è individuato sulla base delle imprese come definite dall'articolo 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443, e annotate nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge.

3. Gli altri settori di rilevante interesse per l'economia provinciale, di cui all'articolo 10, comma 2, della legge, sono individuati considerando i settori economici previsti dalla classificazione ATECO non esplicitamente richiamati dal comma 1 del presente articolo e puntualmente indicati nell'allegato A, limitatamente alle attività svolte da imprese, nonché gli altri settori, comparti e aggregati di imprese quando ricoprono un rilevante interesse nell'economia della circoscrizione provinciale, tenuto conto anche dei criteri di cui al comma 3 dell'articolo 5. In ogni caso le imprese dei settori non esplicitamente richiamati dal comma 1 del presente articolo sono rappresentate nel consiglio camerale da un unico soggetto anche se il relativo settore non sia compreso nell'ambito di quelli specifici individuati ai sensi del presente comma.

Art. 3.

Fonti

1. I dati relativi al numero delle imprese di ciascuna circoscrizione territoriale, per i settori individuati ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 2, sono elaborati dalle camere di commercio utilizzando il registro delle imprese e il repertorio delle notizie economiche ed amministrative di cui all'articolo 8 della legge.

2. Il dato relativo all'indice di occupazione è determinato sulla base del numero degli addetti fornito dall'Istituto nazionale di statistica.

3. Il dato relativo al valore aggiunto provinciale è determinato sulla base delle stime effettuate dall'Istituto Guglielmo Tagliacarne.

4. Il dato del diritto annuale riscosso è determinato, da ciascuna camera di commercio, in base alle proprie scritture contabili risultanti alla data del 31 dicembre di ogni anno.

5. I dati di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 sono elaborati con l'assistenza dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e comunicati, entro il 31 marzo di ogni anno, al Ministero, il quale, previa verifica della loro completezza e coerenza complessiva, sentiti in Conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, l' Istituto nazionale di statistica e l'Unioncamere, provvede, entro il 30 giugno di ogni anno, alla loro pubblicazione, anche in forma sintetica, sul proprio sito internet istituzionale.

Art. 4.

Procedure di calcolo per la ripartizione

1. Al fine di evitare duplicazioni:

a) le imprese artigiane e le società cooperative dei settori dell'agricoltura, industria e commercio nonché degli altri settori diversi da quelli di cui alle lettere *b)* e *c)* sono considerate esclusivamente ai fini della determinazione dei parametri del settore artigiano e della rappresentanza autonoma delle società in forma cooperativa;

b) le imprese artigiane e le società cooperative dei settori delle assicurazioni, credito, servizi alle imprese, trasporti e spedizioni, turismo sono considerate esclusivamente ai fini della determinazione dei parametri dei rispettivi settori;

c) nel caso in cui i consigli camerali istituiscono specifici settori di particolare rilevanza ai sensi dell'articolo 5, comma 3, le imprese artigiane e le società cooperative appartenenti a tali settori vengono scorporate dall'artigianato e dalla cooperazione e utilizzate per la partecipazione all'assegnazione del seggio del settore di rilevanza particolare.

2. Il numero delle imprese, il valore aggiunto e l'ammontare del diritto annuale riscosso sono calcolati in percentuale assumendo come base rispettivamente il numero complessivo delle imprese, il valore aggiunto complessivo prodotto e l'ammontare del diritto annuale versato dalle imprese nella circoscrizione provinciale.

3. Ai fini della ripartizione dei seggi tra i settori è calcolata per ciascuno dei settori individuati la media aritmetica semplice delle quote percentuali dei quattro parametri.

4. Il quorum percentuale necessario per l'attribuzione di ciascun consigliere è calcolato in base al numero dei consiglieri determinato ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge, ferma restando, in ogni caso,la partecipazione dei componenti di cui all'articolo 10, comma 6, della legge.

Art. 5.

Ripartizione dei consiglieri

1. Ai fini della determinazione del numero dei consiglieri spettanti a ciascuno settore, le camere di commercio rapportano per ciascuno di essi la media aritmetica semplice delle quote percentuali dei quattro parametri di cui all'articolo 4, comma 3, al quorum percentuale necessario per l'attribuzione di ciascun consigliere. Esse possono discostarsi per un valore pari a un consigliere in più o in meno, rispetto al numero dei consiglieri risultante da tale calcolo, in relazione alle specifiche caratteristiche economiche della circoscrizione provinciale, tenendo conto anche dei criteri di cui al comma 3.

2. Al fine di consentire la rappresentanza dei settori delle assicurazioni, del credito, dei servizi alle imprese, dei trasporti e spedizioni, del turismo e degli altri settori di rilevante interesse per l'economia della circoscrizione provinciale, le camere di commercio possono fissare per i medesimi settori, quale soglia minima di accesso alla ripartizione dei consiglieri, un valore inferiore all'unità nel rapporto calcolato ai sensi del comma precedente; possono inoltre stabilire per i medesimi settori l'accorpamento della rappresentanza tra più di uno di essi.

3. Le camere di commercio possono prevedere una autonoma rappresentanza dei settori di rilevante interesse per l'economia della circoscrizione provinciale, tenendo conto in particolare del grado di apertura ai mercati internazionali, delle integrazioni intersettoriali, delle dinamiche di crescita dei singoli settori, nonché delle specificità economiche e delle tradizioni locali.

4. Qualora, sulla base del calcolo effettuato, il numero complessivo dei consiglieri dei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dell'agricoltura, sia inferiore alla metà dei componenti il consiglio, il numero dei consiglieri necessario per raggiungere detta percentuale, da arrotondare all'unità superiore, è portato in detrazione al numero complessivo dei consiglieri, da ripartire tra gli altri settori di cui all'articolo 10, comma 2, della legge, ferma restando, in ogni caso, la partecipazione dei componenti di cui all'articolo 10, comma 6, della legge.

Art. 6.

Piccole imprese

1. La rappresentanza spettante alle piccole imprese, ai sensi dell'articolo 10, comma 5 della legge, è computata all'interno del numero dei rappresentanti spettanti a ciascuno dei settori dell'industria, del commercio e dell'agricoltura.

Art. 7.

Norme transitorie e finali

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1 e comma 5, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, le disposizioni del presente regolamento si applicano decorsi sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del regolamento stesso e, ai fini delle procedure di rinnovo dei consigli camerali, limitatamente a quelle avviate successivamente a tale termine, con conseguente abrogazione da tale data del decreto del Presidente della Repubblica n. 472 del 1995.

2. Le camere di commercio interessate all'avvio delle procedure di rinnovo dei consigli nel periodo compreso tra la data di prima applicazione del presente regolamento di cui al comma 1 e il termine previsto per la prima pubblicazione generale dei dati di cui all'articolo 3, comma 5, trasmettono in tempo utile al Ministero i dati di cui all'articolo 3, commi 1, 2, 3 e 4, ai fini della loro specifica pubblicazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 4 agosto 2011

Il Ministro: ROMANI

Visto, *il Guardasigilli:* PALMA

Registrato alla Corte dei conti il 5 settembre 2011

Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 7, foglio n. 111

ALLEGATO A
(articolo 2, comma 1)

Agricoltura	**A** Agricoltura, silvicoltura e pesca
Industria	**B** Estrazione dei minerali da cave e miniere **C** Attività manifatturiere **D** Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata **E** Fornitura di acqua: reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento **F** Costruzioni
Commercio	**G** Commercio all'ingrosso e al dettaglio: riparazione di autoveicoli e motocicli
Turismo	**I** Attività di servizi di alloggio e di ristorazione
Trasporti e Spedizioni	**H** Trasporto e magazzinaggio
Credito	**K64** attività di servizi finanziari (escluse le assicurazioni sociali obbligatorie) **K661** Attività ausiliarie dei servizi finanziari
Assicurazioni	**K 65** Assicurazioni, riassicurazioni e fondi pensione (escluse le assicurazioni sociali obbligatorie) **K662** Attività ausiliarie delle assicurazioni e dei fondi pensione **K663** Attività di gestione dei fondi
Servizi alle imprese	**J** Servizi di informazione e comunicazione **L** Attività immobiliari **M** Attività professionali, scientifiche e tecniche **N** Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese
Altri settori	**P** Istruzione **Q** Sanità e assistenza sociale **R** Attività sportive, di intrattenimento e di divertimento **S** Altre attività di servizi **T** Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico; produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta il testo degli articoli 117 e 118 della Costituzione:

«Art. 117. — La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;

b) immigrazione;

c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;

d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;

e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;

f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; *referendum* statali; elezione del Parlamento europeo;

g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;

h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;

i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;

l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;

m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

n) norme generali sull'istruzione;

o) previdenza sociale;

p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane;

q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;

r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;

s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei princìpi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Spetta alle regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle regioni. La potestà regolamentare spetta alle regioni in ogni altra materia. I comuni, le province e le città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della regione con altre regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.».

«Art. 118. — Le funzioni amministrative sono attribuite ai comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a province, città metropolitane, regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

I comuni, le province e le città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e regione nelle materie di cui alle lettere *b)* e *h)* del secondo comma dell'art. 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.

Stato, regioni, città metropolitane, province e comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.».

— Si riporta l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«3. Con decreto Ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interMinisteriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti Ministeriali ed interMinisteriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».

— La legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 11 gennaio 1994, n. 7, supplemento ordinario.

— Il decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23 (Riforma dell'ordinamento relativo alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in attuazione dell'art. 53 della legge 23 luglio 2009, n. 99), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 25 febbraio 2010, n. 46.

— Si riporta testo dell'art. 53 della legge 23 luglio 2009, n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 31 luglio 2009, n. 176, supplemento ordinario:

«Art. 53 *(Delega al Governo per la riforma della disciplina in materia di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura).* — 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo, ai sensi dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per la riforma della disciplina in materia di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) riordino della disciplina in materia di vigilanza sulle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, al fine di assicurare uniformità e coerenza nelle funzioni e nei compiti esercitati, nel rispetto

del riparto di competenze tra lo Stato e le regioni, e revisione della disciplina relativa ai segretari generali delle camere di commercio;

b) semplificazione e rafforzamento delle procedure di nomina degli organi camerali al fine di consentire un efficace funzionamento degli stessi;

c) previsione di una maggiore trasparenza nelle procedure relative alla rilevazione del grado di rappresentatività delle organizzazioni imprenditoriali, sindacali e delle associazioni di consumatori, ai fini della designazione dei componenti delle stesse nei consigli camerali;

d) valorizzazione del ruolo delle camere di commercio quali autonomie funzionali nello svolgimento dei propri compiti di interesse generale per il sistema delle imprese nell'ambito delle economie locali, nel contesto del sistema regionale delle autonomie locali;

e) previsione di limitazioni per la costituzione di nuove camere di commercio ai fini del raggiungimento di un sufficiente equilibrio economico;

f) valorizzazione e rafforzamento del ruolo delle camere di commercio a sostegno dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, in materia di alternanza scuola-lavoro e di orientamento al lavoro e alle professioni;

g) miglioramento degli assetti organizzativi in coerenza con i compiti assegnati alle camere di commercio sul territorio, nonché valorizzazione del ruolo dell'Unioncamere con conseguente razionalizzazione e semplificazione del sistema contrattuale;

h) previsione che all'attuazione del presente comma si provveda nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

2. Al comma 1 dell'art. 23-*bis* della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, dopo la lettera *g)* è aggiunta la seguente:

"g-*bis*) i provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 12, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580".

3. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è emanato previa acquisizione dei pareri delle competenti Commissioni parlamentari.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

— Si riporta il testo dell'art. 10 della citata legge n. 580 del 1993:

«Art. 10 *(Consiglio)*. — 1. Il numero dei componenti del consiglio è determinato in base al numero delle imprese iscritte nel registro delle imprese o nel registro delle ditte ovvero annotate nello stesso, nel modo seguente:

a) sino a 40.000 imprese: 20 consiglieri;

b) da 40.001 a 80.000 imprese: 25 consiglieri;

c) oltre 80.000 imprese: 30 consiglieri.

2. Gli statuti definiscono la ripartizione dei consiglieri secondo le caratteristiche economiche della circoscrizione territoriale di competenza in rappresentanza dei settori dell'agricoltura, dell'artigianato, delle assicurazioni, del commercio, del credito, dell'industria, dei servizi alle imprese, dei trasporti e spedizioni, del turismo e degli altri settori di rilevante interesse per l'economia della circoscrizione medesima. Nella composizione del consiglio deve essere assicurata la rappresentanza autonoma delle società in forma cooperativa.

3. Con regolamento emanato, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti i criteri generali per la ripartizione di cui al comma 2 del presente articolo tenendo conto del numero delle imprese, dell'indice di occupazione e del valore aggiunto di ogni settore.

4. Il numero dei consiglieri in rappresentanza dei settori dell'agricoltura, dell'artigianato, dell'industria e del commercio deve essere pari almeno alla metà dei componenti il consiglio assicurando comunque la rappresentanza degli altri settori di cui al comma 2.

5. Nei settori dell'industria, del commercio e dell'agricoltura deve essere assicurata una rappresentanza autonoma per le piccole imprese.

6. Del consiglio fanno parte due componenti in rappresentanza, rispettivamente, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti, designati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza.

7. Il consiglio dura in carica cinque anni.».

— Si riporta il testo dell'art. 2 e dell'art. 3, comma 1, del citato decreto legislativo n. 23 del 2010:

«Art. 2 *(Disposizioni di coordinamento)*. — 1. In sede di prima applicazione i decreti previsti dagli articoli 10, comma 3, 12, comma 4, e 20, comma 5, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal presente decreto legislativo, sono adottati entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

Art. 3 *(Disposizioni transitorie)*. — 1. Le disposizioni di cui agli articoli 10, 12, 13, 14, 15 e 16 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificate dal presente decreto legislativo, si applicano dal sessantesimo giorno successivo all'emanazione dei regolamenti previsti dagli articoli 10, comma 3, e 12, comma 4, della predetta legge. Alla successiva scadenza degli organi gli enti di cui al comma 3 avviano le procedure per la costituzione degli stessi a norma degli articoli 7, 10, 12, 13, 14, 15 e 16 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificati dal presente decreto legislativo.».

Note all'art. 1:

— Per il testo della legge 29 dicembre 1993, n. 580, vedere nelle note alle premesse.

— Per il testo del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, vedere nelle note alle premesse.

Note all'art. 2:

— Per il testo dell'art. 10, comma 2, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, vedere nelle note alle premesse.

— Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443 (legge-quadro per l'artigianato), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 24 agosto 1985, n. 199:

«Art. 3 *(Definizione di impresa artigiana)*. — È artigiana l'impresa che, esercitata dall'imprenditore artigiano nei limiti dimensionali di cui alla presente legge, abbia per scopo prevalente lo svolgimento di un'attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazioni di servizi, escluse le attività agricole e le attività di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di queste ultime, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, salvo il caso che siano solamente strumentali e accessorie all'esercizio dell'impresa.

È artigiana l'impresa che, nei limiti dimensionali di cui alla presente legge e con gli scopi di cui al precedente comma, è costituita ed esercitata in forma di società, anche cooperativa, escluse le società per azioni ed in accomandita per azioni, a condizione che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e che nell'impresa il lavoro abbia funzione preminente sul capitale.

È altresì artigiana l'impresa che, nei limiti dimensionali di cui alla presente legge e con gli scopi di cui al primo comma:

a) è costituita ed esercitata in forma di società a responsabilità limitata con unico socio sempreché il socio unico sia in possesso dei requisiti indicati dall'art. 2 e non sia unico socio di altra società a responsabilità limitata o socio di una società in accomandita semplice;

b) è costituita ed esercitata in forma di società in accomandita semplice, sempreché ciascun socio accomandatario sia in possesso dei requisiti indicati dall'art. 2 e non sia unico socio di una società a responsabilità limitata o socio di altra società in accomandita semplice.

In caso di trasferimento per atto tra vivi della titolarità delle società di cui al terzo comma, l'impresa mantiene la qualifica di artigiana purché i soggetti subentranti siano in possesso dei requisiti di cui al medesimo terzo comma.

L'impresa artigiana può svolgersi in luogo fisso, presso l'abitazione dell'imprenditore o di uno dei soci o in appositi locali o in altra sede designata dal committente oppure in forma ambulante o di posteggio. In ogni caso, l'imprenditore artigiano può essere titolare di una sola impresa artigiana.».

— Si riporta il testo dell'art. 8 della citata legge n. 580 del 1993:

«Art. 8 *(Registro delle imprese)*. — 1. È istituito presso la camera di commercio l'ufficio del registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile.

2. Al fine di garantire condizioni di uniformità informativa su tutto il territorio nazionale e fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari in materia, nonché gli atti amministrativi generali da esse previsti, il Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministero

della giustizia, sentita l'Unioncamere, emana direttive sulla tenuta del registro.

3. L'ufficio provvede alla tenuta del registro delle imprese in conformità agli articoli 2188, e seguenti, del codice civile, nonché alle disposizioni della presente legge e al regolamento di cui al comma 6 del presente articolo, sotto la vigilanza di un giudice delegato dal presidente del tribunale del capoluogo di provincia.

4. L'ufficio è retto da un conservatore nominato dalla giunta nella persona del segretario generale ovvero di un dirigente della camera di commercio. L'atto di nomina del conservatore è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

5. L'iscrizione nelle sezioni speciali ha funzione di certificazione anagrafica di pubblicità notizia, oltre agli effetti previsti dalle leggi speciali.

6. La predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione, secondo tecniche informatiche, del registro delle imprese ed il funzionamento dell'ufficio sono realizzati in modo da assicurare completezza ed organicità di pubblicità per tutte le imprese soggette ad iscrizione, garantendo la tempestività dell'informazione su tutto il territorio nazionale. Le modalità di attuazione del presente comma sono regolate ai sensi dell'art. 1-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.».

Note all'art. 3:

— Per il testo dell'art. 8 della citata legge n. 580 del 1993, vedere nelle note all'art. 2.

— La legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 18 agosto 1990, n. 192.

Note all'art. 4:

— Per il testo dell'art. 10, comma 1 e comma 6, della citata legge n. 580 del 1993, vedere nelle note alle premesse.

Note all'art. 5:

— Per il testo dell'art. 10, comma 2 e comma 6, della citata legge n. 580 del 1993, vedere nelle note alle premesse.

Note all'art. 6:

— Per l'art. 10, comma 5, della citata legge n. 580 del 1993, vedere nelle note alle premesse.

Note all'art. 7:

— Si riporta il testo dell'art. 3, commi 1 e 5, del citato decreto legislativo n. 23 del 2010:

«1. Le disposizioni di cui agli articoli 10, 12, 13, 14, 15 e 16 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificate dal presente decreto legislativo, si applicano dal sessantesimo giorno successivo all'emanazione dei regolamenti previsti dagli articoli 10, comma 3, e 12, comma 4, della predetta legge. Alla successiva scadenza degli organi gli enti di cui al comma 3 avviano le procedure per la costituzione degli stessi a norma degli articoli 7, 10, 12, 13, 14, 15 e 16 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificati dal presente decreto legislativo.».

«5. Le procedure di rinnovo dei consigli camerali in corso alla data di scadenza del termine di cui al comma 1, primo periodo, vengono completate secondo la disciplina vigente al momento del loro avvio. Le gestioni commissariali in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto proseguono fino all'esaurimento del relativo mandato.».

— Il decreto del Presidente della Repubblica n. 472 del 1995 (Regolamento di attuazione dell'art. 10 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, concernente i criteri generali per la ripartizione dei consiglieri delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura in rappresentanza dei vari settori economici), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 14 novembre 1995, n. 266.

11G0198

DECRETO 4 agosto 2011, n. **156**.

Regolamento relativo alla designazione e nomina dei componenti del consiglio ed all'elezione dei membri della giunta delle camere di commercio in attuazione dell'articolo 12 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visti gli articoli 117 e 118 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente la disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante il riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, recante «Riforma dell'ordinamento relativo alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in attuazione dell'articolo 53 della legge 23 luglio 2009, n. 99» ed in particolare gli articoli 12 e 14 della medesima legge n. 580 del 1993 relativi alla costituzione del consiglio e all'elezione della giunta delle camere di commercio;

Visto in particolare l'articolo 12, comma 3 della legge n. 580 del 1993, così come modificato dal decreto legislativo n. 23 del 2010 relativo alla costituzione del consiglio, che stabilisce che con un decreto del Ministro dello sviluppo economico emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti con lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono definiti i tempi, i criteri e le modalità relativi alla procedura di designazione dei componenti il consiglio, nonché all'elezione dei componenti della giunta;

Visto l'articolo 10, comma 6, della legge n. 580 del 1993, che prevede che del consiglio fa parte anche un rappresentante degli ordini professionali designato dai presidenti degli ordini professionali costituiti in apposita consulta;

Visti l'articolo 2 e l'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante «Codice in materia di protezione dei dati personali»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto l'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122;

Acquisito il parere dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, espresso con provvedimento n. 215 del 26 maggio 2011 ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

Acquisita l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sancita nella seduta del 25 maggio 2011;

Udito il parere del consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 luglio 2011;

Vista la nota del 3 agosto 2011 con la quale lo schema di regolamento è stato comunicato al Presidente del Consiglio dei Ministri;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento:

a) «legge» indica la legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23;

b) «camera di commercio» indica la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

c) «organizzazioni imprenditoriali» indica le organizzazioni rappresentative delle imprese appartenenti ai settori individuati dagli statuti ai sensi del comma 2 dell'articolo 10 della legge;

d) «organizzazioni sindacali» indica le organizzazioni sindacali dei lavoratori;

e) «associazioni dei consumatori» indica le associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e utenti, iscritte nell'elenco istituito ai sensi dell'articolo 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, ovvero riconosciute in base alle leggi regionali in materia;

f) «numero delle imprese» indica il numero complessivo delle imprese, delle sedi secondarie e delle unità locali operanti nelle singole circoscrizioni territoriali delle camere di commercio iscritte o annotate nel registro delle imprese e nel repertorio delle notizie economiche e amministrative;

g) «numero degli occupati» indica il numero complessivo degli addetti, individuati in base alla classificazione contenuta nella dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, di cui all'allegato A del presente decreto;

h) «valore aggiunto per addetto» indica il rapporto tra il valore aggiunto calcolato per ciascun settore a norma del decreto di cui all'articolo 10 della legge ed il numero degli addetti dello stesso settore;

i) «diritto annuale versato» indica l'ammontare del diritto annuale, di competenza dell'anno, riscosso da ciascuna camera di commercio per ogni singola impresa, comprese le sedi secondarie e le unità locali, appartenenti a ciascun settore economico di cui alla legge o allo statuto camerale;

l) «piccole imprese», indica:

1) per il settore dell'industria, le imprese che hanno meno di 50 occupati;

2) per il settore del commercio le imprese iscritte nella sezione speciale dei piccoli imprenditori del registro delle imprese;

3) per il settore dell'agricoltura, i coltivatori diretti, di cui all'articolo 2083 del codice civile;

m) «circoscrizione» indica la circoscrizione territoriale di competenza della camera di commercio.

n) «segretario generale», indica il segretario generale della camera di commercio, che svolge le funzioni di responsabile del procedimento o individua il responsabile del procedimento ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per le fasi procedurali attribuite alla competenza della camera stessa.

Art. 2.

Procedure per la determinazione della consistenza delle organizzazioni imprenditoriali

1. Il Presidente della camera di commercio, centottanta giorni prima della scadenza del consiglio camerale, dà avvio alle procedure previste dal presente decreto pubblicando apposito avviso nell'albo camerale e sul sito internet istituzionale, dandone contestuale comunicazione al Presidente della giunta regionale.

2. Entro e non oltre quaranta giorni dalla pubblicazione dell'avviso, a pena di esclusione dal procedimento, le organizzazioni imprenditoriali di livello provinciale aderenti ad organizzazioni nazionali rappresentate nel CNEL, ovvero operanti nella circoscrizione da almeno tre anni prima della pubblicazione, fanno pervenire alla camera di commercio, ai fini della ripartizione dei seggi di cui al comma 1 dell'articolo 10 della legge e secondo i criteri definiti dal decreto di cui all'articolo 10 della legge, un'unica dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e redatta a pena di irricevibilità secondo lo schema di cui all'allegato A che forma parte integrante del presente regolamento, sottoscritta dal legale rappresentante, contenente i seguenti dati:

a) le informazioni documentate, anche attraverso copia dello statuto, in merito alla propria natura e alle proprie finalità di tutela e promozione degli interessi degli associati, nonché all'ampiezza e alla diffusione delle proprie strutture operative, ai servizi resi e all'attività svolta nella circoscrizione, nonché per il settore delle società in forma cooperativa il numero dei soci aderenti alle stesse;

b) il numero delle imprese che risultano iscritte, a norma del proprio statuto, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di pubblicazione dell'avviso, purché nell'ultimo biennio abbiano pagato almeno una quota annuale di adesione;

c) il numero degli occupati nelle imprese di cui alla lettera *b)*, compresi gli occupati per frazione di anno solare, secondo la distinta per categorie contenuta nello

schema di cui all'allegato A al presente decreto, con riferimento alla situazione dell'anno precedente a quello di pubblicazione dell'avviso, indicando la fonte da cui i dati sono stati tratti;

d) l'attestazione che l'associazione opera da almeno tre anni nel territorio della circoscrizione, oppure che è rappresentata nel CNEL.

3. Le organizzazioni di cui al comma 2 presentano, a norma dell'articolo 12 della legge, unitamente alla dichiarazione di cui al comma 2, a pena di esclusione dal procedimento, l'elenco delle imprese associate, redatto secondo lo schema di cui all'allegato B, che forma parte integrante del presente regolamento.

4. L'elenco di cui al comma 3 deve essere presentato sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e sottoscritto dal legale rappresentante. Il predetto elenco è presentato su apposito supporto digitale in duplice copia su foglio elettronico e in formato PDF/A, sottoscritto con firma digitale, a norma dell'articolo 25 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, crittografato con la tecnica asimmetrica, utilizzando una chiave pubblica indicata dalla camera di commercio e da questa resa nota anche tramite pubblicazione in un'apposita sezione del proprio sito istituzionale, ovvero consegnato e conservato, salvo esigenze di verifica, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, in busta chiusa sigillata. I dati sensibili contenuti nell'elenco sono trattati nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 7.

5. Qualora un'organizzazione imprenditoriale intenda partecipare alla ripartizione dei seggi in più di uno dei settori economici previsti dallo statuto camerale, ovvero intenda partecipare all'interno del proprio settore anche all'assegnazione della rappresentanza delle piccole imprese, fornisce attraverso la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui al comma 2 le relative notizie e i dati, in modo distinto rispettivamente per ciascuno dei settori di proprio interesse, ovvero distinguendo tra piccole imprese e altre imprese associate. In ogni caso l'impresa associata va conteggiata in un unico settore anche se svolge attività promiscua.

6. Limitatamente alle organizzazioni imprenditoriali costituite e strutturate soltanto a livello nazionale o, in mancanza, regionale, rappresentate nel CNEL ovvero operanti da almeno tre anni nella circoscrizione della camera di commercio, la dichiarazione di cui al comma 2 e le designazioni di cui all'articolo 10, comma 1, sono presentate dal legale rappresentante di tale organizzazione con riferimento, comunque, esclusivamente alla rappresentatività nell'ambito provinciale.

Art. 3.

Procedure per la determinazione della consistenza delle organizzazioni sindacali e delle associazioni dei consumatori

1. Entro il termine di cui al comma 2 dell'articolo 2, a pena di esclusione dal procedimento, le organizzazioni sindacali e le associazioni dei consumatori di livello provinciale, operanti nella circoscrizione da almeno tre anni prima della pubblicazione dell'avviso, fanno pervenire alla camera di commercio, ai fini dell'assegnazione degli ulteriori due seggi di cui al comma 6 dell'articolo 10 della legge, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e redatta, a pena di irricevibilità, secondo lo schema di cui all'allegato C che forma parte integrante del presente regolamento, sottoscritta dal legale rappresentante e contenente gli elementi necessari dai quali si possa desumere il grado di rappresentatività nella circoscrizione con particolare riguardo alla loro consistenza numerica, all'ampiezza e diffusione delle proprie strutture operative e ai servizi resi e all'attività svolta nella circoscrizione di competenza.

2. Le associazioni di cui al comma 1 presentano, a norma dell'articolo 12 della legge, unitamente alla dichiarazione di cui al comma 1, a pena di esclusione dal procedimento, l'elenco degli associati, redatto secondo lo schema di cui all'allegato D, che forma parte integrante del presente regolamento.

3. L'elenco di cui al comma 2 è presentato sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e sottoscritto dal legale rappresentante. Il predetto elenco è presentato su apposito supporto digitale in formato PDF/A, sottoscritto con firma digitale, a norma dell'articolo 25 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, crittografato con la tecnica asimmetrica, utilizzando una chiave pubblica indicata dalla camera di commercio e da questa resa nota anche tramite pubblicazione in un'apposita sezione del proprio sito istituzionale ovvero consegnato e conservato, salvo esigenze di verifica, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, in busta chiusa sigillata. I dati sensibili contenuti nell'elenco sono trattati nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 7.

4. La consistenza numerica delle organizzazioni sindacali riguarda tutti gli iscritti dipendenti da imprese della circoscrizione della camera di commercio, con esclusione dei pensionati, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di pubblicazione dell'avviso.

5. La consistenza numerica delle associazioni dei consumatori si riferisce esclusivamente agli iscritti nella circoscrizione della camera di commercio alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di pubblicazione dell'avviso, inclusi nell'elenco tenuto a cura delle associazioni stesse di cui all'articolo 137, comma 2, lette-

ra *b)* del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, ovvero negli elenchi tenuti dalle associazioni riconosciute in base alle leggi regionali in materia.

Art. 4.

Dichiarazione di apparentamento

1. Due o più organizzazioni imprenditoriali possono concorrere all'assegnazione dei seggi di uno o più settori congiuntamente. Analogamente, due o più organizzazioni sindacali o associazioni di consumatori possono concorrere congiuntamente all'assegnazione del seggio. A tal fine, fanno pervenire alla camera di commercio, entro il termine di cui al comma 2 dell'articolo 2, una dichiarazione redatta, a pena di esclusione dal procedimento, secondo lo schema di cui all'allegato E, che forma parte integrante del presente regolamento.

2. La dichiarazione di cui al comma 1, sottoscritta congiuntamente dai legali rappresentanti delle organizzazioni o associazioni partecipanti, contiene anche l'impegno a partecipare unitariamente al procedimento per la nomina dei componenti il consiglio camerale.

3. In caso di apparentamento, le organizzazioni o associazioni partecipanti al raggruppamento, presentano, contestualmente alla dichiarazione di cui al comma 1, gli allegati A e B di cui all'articolo 2 ovvero gli allegati C e D di cui all'articolo 3 dichiarando, a norma dell'articolo 12 della legge, i dati disgiuntamente, a pena di irricevibilità.

Art. 5.

Trasmissione al Presidente della giunta regionale

1. Nel caso in cui i dati e i documenti trasmessi a norma degli articoli 2, 3 e 4 non risultino regolari, il responsabile del procedimento ne chiede la regolarizzazione al legale rappresentante dell'organizzazione o associazione, il quale deve provvedere entro il termine perentorio di dieci giorni dalla richiesta.

2. Nel caso in cui i dati e i documenti di cui al comma 1 risultino affetti da irregolarità non sanabili, o non sia rispettato il termine di cui al comma 1 o quello di cui all'articolo 2, comma 2, ovvero non siano stati presentati gli elenchi di cui, rispettivamente, all'articolo 2, comma 3, e all'articolo 3, comma 2, il responsabile del procedimento dichiara l'irricevibilità della dichiarazione o l'esclusione dal procedimento, notificando il provvedimento al legale rappresentante dell'organizzazione o dell'associazione.

3. In ogni caso, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 2, comma 2, il segretario generale fa pervenire al Presidente della giunta regionale i dati e, ad esclusione degli elenchi di cui agli allegati B e D che restano a disposizione presso la camera di commercio per eventuali verifiche, i documenti regolarmente acquisiti a norma degli articoli 2, 3 e 4, completati con i dati del diritto annuale versato dalle imprese, aggregati con riferimento a ciascun elenco di cui all'allegato B, nonché i dati sul valore aggiunto per addetto per ciascun settore. Nella stessa comunicazione, il responsabile del procedimento dà conto dei provvedimenti di irricevibilità ed esclusione eventualmente adottati.

4. Resta ferma la competenza del Presidente della giunta regionale ad adottare i provvedimenti di esclusione fuori dai casi di cui al comma 2.

Art. 6.

Scioglimento dell'apparentamento

1. L'apparentamento di cui all'articolo 4 si intende sciolto:

a) qualora le parti aderenti, o anche solo una o più di esse, dichiarano di non voler più partecipare al procedimento in apparentamento;

b) se nei termini previsti non sono state formulate le designazioni dei consiglieri che devono essere espressi dall'apparentamento;

c) se le designazioni arrivano in numero differente da quello dei consiglieri la cui designazione è stata richiesta all'apparentamento, ovvero arrivano nel numero richiesto, ma non sottoscritte da tutte le parti aderenti.

2. Non è ammessa la presentazione di nuovi apparentamenti nello stesso settore nel quale un apparentamento precedente è sciolto.

3. Dopo lo scioglimento dell'apparentamento, il Presidente della giunta regionale sospende il procedimento relativamente al settore interessato e individua, tenendo conto del disposto dell'articolo 9, l'organizzazione più rappresentativa sulla base dei dati presentati disgiuntamente da ciascuna organizzazione.

4. Nel caso in cui le fattispecie di cui al comma 1, lettere *a)* e *c)*, sono riferite esclusivamente alle scelte di singole organizzazioni la cui rappresentatività complessiva è inferiore ad un quarto di quella dell'intero apparentamento, l'apparentamento è comunque considerato per la sua rappresentatività residua ai fini della procedura di cui al comma 3, mentre le singole organizzazioni sono comunque considerate singolarmente.

Art. 7.

Trattamento dei dati per le procedure di designazione dei componenti i consigli delle camere di commercio

1. I trattamenti di tutti i dati sensibili e giudiziari, indispensabili al compimento della procedura di designazione dei componenti dei consigli camerali, nonché per l'espletamento delle verifiche di cui al comma 2 dell'articolo 12 della legge, hanno finalità di rilevante interesse pubblico a norma degli articoli 65 e 67 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni.

2. I tipi di dati e le operazioni eseguibili da parte delle camere di commercio indispensabili per attuare la procedura di cui al comma 1, sono individuati dal regolamento

per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari di ciascuna camera di commercio, adottato ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

3. I trattamenti dei dati personali contenuti negli elenchi di cui agli allegati B e D sono consentiti esclusivamente per i controlli delle dichiarazioni sostitutive di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, per le verifiche effettuate dalla camera di commercio su richiesta del Presidente della giunta regionale, fatte salve comunque le eventuali verifiche richieste o disposte dall'autorità giudiziaria, nonché, limitatamente agli elenchi di cui all'allegato B, anche ai fini dell'integrazione con i dati del diritto annuale ai sensi dell'articolo 5, comma 2.

4. L'accesso agli atti e ai dati di cui al presente articolo è disciplinato dalla legge 24 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

5. Il trattamento dei dati di cui al presente articolo è consentito per tutta la durata del mandato del consiglio camerale ai quali fanno riferimento; al momento della cessazione del trattamento, i dati sono distrutti dalla camera di commercio.

6. La decifratura dei dati inviati in forma crittografata con la tecnica asimmetrica avviene utilizzando la chiave privata corrispondente alla chiave pubblica utilizzata dai mittenti, memorizzata su un dispositivo sicuro. L'uso del dispositivo sicuro da parte del titolare del certificato di cifratura è regolato da una apposita procedura formalizzata, da parte della camera di commercio.

7. L'eventuale apertura delle buste chiuse e sigillate contenenti dati o documenti di cui all'articolo 2 comma 4 e all'articolo 3 comma 3 è regolata da una apposita procedura formalizzata, da parte della camera di commercio.

Art. 8.

Consulta provinciale di cui al comma 6 dell'articolo 10 della legge

1. Lo statuto della camera di commercio istituisce la consulta di cui al comma 6 dell'articolo 10 della legge definendone compiti e funzioni, oltre quelli previsti dallo stesso comma 6.

2. Fanno parte della consulta di cui al comma 1 i rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative delle categorie di professioni individuate dallo statuto e, di diritto, i presidenti degli ordini professionali operanti nella circoscrizione territoriale della camera di commercio.

3. La consulta è convocata per la prima volta dal Presidente della camera di commercio che pone all'ordine del giorno la nomina del Presidente della consulta stessa da effettuarsi a maggioranza dei presenti. La prima seduta e le altre che dovessero comunque precedere quella di nomina del Presidente sono presiedute dal Presidente della camera di commercio.

4. Ai soli fini della designazione del rappresentante degli ordini professionali in seno al consiglio della camera di commercio, di cui al comma 6 dell'articolo 10 della legge, il diritto di voto spetta esclusivamente ai presidenti degli ordini professionali.

5. Le riunioni della consulta sono valide, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, con qualsiasi numero di presenti.

6. Il Presidente della consulta comunica, entro trenta giorni dalla comunicazione di cui all'articolo 9, comma 1, lettera *e)*, al Presidente della giunta regionale il nominativo del rappresentante dei liberi professionisti designato dalla consulta. In assenza di designazione, il Presidente della giunta regionale applica l'articolo 12, comma 6, secondo periodo, della legge.

Art. 9.

Determinazione del numero dei rappresentanti

1. Il Presidente della giunta regionale, entro e non oltre trenta giorni dalla ricezione della documentazione di cui all'articolo 2:

a) rileva, in base ai criteri di cui al comma 2, il grado di rappresentatività di ciascuna organizzazione imprenditoriale nell'ambito del settore;

b) individua, in base ai criteri di cui al comma 3, le organizzazioni imprenditoriali o i gruppi di organizzazioni di cui all'articolo 4, che designano i componenti nel consiglio camerale, nonché il numero dei componenti che ciascuna organizzazione o ciascun apparentamento designa;

c) determina, tenendo conto dei criteri di cui al comma 6, a quale organizzazione sindacale o associazione dei consumatori, o loro raggruppamento, spetta designare il componente in consiglio;

d) notifica tali determinazioni a tutte le organizzazioni imprenditoriali e sindacali e associazioni di consumatori che hanno effettuato validamente la trasmissione della documentazione di cui agli articoli 2, 3 e 4;

e) richiede al Presidente della consulta di cui all'articolo 8 il nominativo designato in seno al consiglio della camera di commercio.

2. Il grado di rappresentatività di ciascuna organizzazione imprenditoriale, nell'ambito del settore, è definito dalla media aritmetica dei seguenti parametri:

a) percentuale del numero delle imprese iscritte all'organizzazione imprenditoriale, rispetto al totale delle imprese iscritte alle organizzazioni imprenditoriali dello stesso settore, che hanno effettuato validamente la trasmissione della documentazione;

b) percentuale del numero degli occupati nelle imprese iscritte all'organizzazione imprenditoriale, rispetto al totale degli occupati nelle imprese iscritte alle organizzazioni imprenditoriali dello stesso settore che hanno effettuato validamente la trasmissione della documentazione;

c) percentuale del valore aggiunto relativo agli occupati delle imprese iscritte all'organizzazione imprenditoriale, rispetto al valore aggiunto totale relativo agli occupati delle imprese iscritte alle organizzazioni imprenditoriali dello stesso settore, che hanno effettuato validamente la trasmissione della documentazione;

d) percentuale del diritto annuale versato dalle imprese aderenti all'organizzazione imprenditoriale, rispetto al totale del diritto annuale versato dalle imprese aderenti alle organizzazioni imprenditoriali dello stesso settore economico, che hanno effettuato validamente la trasmissione della documentazione.

3. Il numero dei componenti il consiglio che ciascuna organizzazione imprenditoriale o gruppo di organizzazioni designa è determinato, tenuto conto dei posti previsti nello statuto camerale per ciascun settore economico, dividendo il grado di rappresentatività di ciascuna organizzazione imprenditoriale o gruppo di organizzazioni per 1, 2, 3, 4 ed oltre, sino alla concorrenza del numero dei seggi disponibili per il relativo settore economico e disponendo i quozienti così ottenuti in una graduatoria decrescente, in un numero pari a quello dei seggi da attribuire. A ciascuna organizzazione imprenditoriale spetta designare un numero di componenti il consiglio pari ai quozienti ad essa riferibili, compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere, qualora risulti attribuibile un solo seggio, questo è attribuito all'organizzazione imprenditoriale che ha il livello di rappresentatività più alto per organizzazione, diffusione e attività svolta sul territorio.

4. Per i settori dell'industria, del commercio e dell'agricoltura, l'autonoma rappresentanza per le piccole imprese, nell'ambito del numero complessivo di componenti il consiglio spettanti a ciascuno di detti settori, è assicurata dalle organizzazioni o gruppi di organizzazioni imprenditoriali che presentano il più alto indice di rappresentatività per le piccole imprese, calcolato sulla base dei dati forniti ai sensi dell'articolo 2, comma 5.

5. Per le società in forma cooperativa, l'autonoma rappresentanza è assicurata dalle organizzazioni o gruppi di organizzazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, che presentano il più alto indice di rappresentatività per detto settore, calcolato sulla base dei dati forniti ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera *a)*, ed a parità di quoziente nelle cifre intere dall'organizzazione che presenta il più elevato numero di soci delle cooperative aderenti.

6. Ai fini dell'adozione delle determinazioni di cui al comma 1, lettera *c)*, il Presidente della giunta regionale attribuisce in termini comparativi, a ciascuna organizzazione sindacale o associazione dei consumatori o loro raggruppamento, un punteggio per ciascuno degli elementi di cui all'articolo 3, comma 1; il punteggio massimo attribuibile a ciascun elemento non può superare il 50 per cento del punteggio massimo che si intende attribuire agli elementi nel loro complesso.

Art. 10.

Nomina dei componenti del consiglio

1. Entro trenta giorni dalle comunicazioni di cui all'articolo 9, comma 1, lettera *d)*, le organizzazioni imprenditoriali e sindacali e le associazioni dei consumatori, o loro raggruppamenti, comunicano al Presidente della giunta regionale i nominativi dei componenti del consiglio, limitatamente al numero dei seggi a ciascuna di esse assegnati, insieme alla documentazione necessaria per l'accertamento del possesso dei requisiti personali di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge; esse trasmettono inoltre una apposita dichiarazione, rilasciata dagli interessati a norma dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la disponibilità dei designati alla nomina e allo svolgimento del relativo incarico e l'inesistenza delle cause ostative di cui al comma 2 dello stesso articolo 13 della legge.

2. Il Presidente della giunta regionale, verificato il possesso dei requisiti di cui all'articolo 13 della legge, provvede alla nomina con apposito decreto, da notificare nei successivi dieci giorni a tutti gli interessati, alle organizzazioni imprenditoriali e sindacali e alle associazioni che hanno partecipato al procedimento, alla camera di commercio e al Ministero dello sviluppo economico. Il decreto di nomina è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

3. Qualora le organizzazioni non provvedano ad indicare i nominativi entro i termini di cui al comma 1, il Presidente della giunta regionale provvede ai sensi del comma 6, dell'articolo 12 della legge.

4. Con la notifica di cui al comma 2, il Presidente della giunta regionale stabilisce la data dell'insediamento del consiglio camerale, ponendo all'ordine del giorno la nomina del Presidente da effettuarsi ai sensi dell'articolo 16 della legge. La prima seduta e le altre che dovessero comunque precedere quella di nomina del Presidente sono presiedute dal consigliere camerale più anziano di età.

5. Per la nomina nel consiglio, gli esercenti arti e professioni e gli esperti devono dimostrare di possedere una consolidata conoscenza di carattere tecnico, giuridico o economico del settore per il quale vengono designati. A tal fine l'organizzazione, l'associazione o il raggruppamento designante deve allegare il curriculum vitae dell'interessato, dallo stesso sottoscritto, alla documentazione di cui al precedente comma 1.

6. Gli statuti camerali, ai fini di cui all'articolo 3, comma 2, della legge prevedono comunque che le organizzazioni imprenditoriali, o loro raggruppamenti, ai quali a norma del comma 3, dell'articolo 9, spetta di designare complessivamente più di due rappresentanti, individuano almeno un terzo di rappresentanti di genere diverso da quello degli altri.

Art. 11.

Sostituzione dei consiglieri

1. In caso di decesso, dimissioni o decadenza di un consigliere, la camera di commercio ne dà immediato avviso al Presidente della giunta regionale che provvede, entro trenta giorni dalla comunicazione, sulla base delle indicazioni fornite, entro quindici giorni dalla relativa richiesta, dall'organizzazione imprenditoriale o sindacale o dell'associazione dei consumatori che aveva designato il componente deceduto, dimissionario o decaduto, ovvero direttamente se il componente deceduto, dimissionario o decaduto era stato designato ai sensi del comma 6, secondo periodo dell'articolo 12 della legge. Il relativo decreto di nomina è pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione.

2. In caso di decesso, dimissioni o decadenza del rappresentante designato dalla consulta di cui all'articolo 8, la camera di commercio ne dà immediato avviso al Presidente della giunta regionale e al Presidente della consulta stessa, il quale convoca, entro dieci giorni da tale comunicazione, la consulta stessa ai fini della designazione del nuovo consigliere.

3. Qualora la consulta di cui all'articolo 8 non designi, entro dieci giorni dalla convocazione, il proprio rappresentante, il Presidente della stessa informa il Presidente della giunta regionale, il quale provvede ai sensi dell'articolo 12, comma 6, secondo periodo, della legge.

4. L'organizzazione imprenditoriale o sindacale o l'associazione dei consumatori che non provvedono, entro il termine di cui al comma 1, ad indicare il nominativo del sostituto, vengono escluse dal procedimento e il Presidente della giunta regionale provvede ai sensi del comma 6, dell'articolo 12 della legge.

Art. 12.

Composizione ed elezione dei membri della giunta

1. Il numero dei membri di giunta è determinato dallo statuto in relazione ai componenti del consiglio, tenendo conto delle disposizioni legislative applicabili agli organi collegiali. Le disposizioni del presente articolo si applicano per le sostituzioni dei componenti della giunta in carica e per la ricostituzione delle giunte stesse, compatibilmente con il numero dei componenti di giunta ed i relativi settori previsti dallo statuto.

2. Il numero di preferenze che ciascun consigliere può esprimere nell'elezione dei membri di giunta è pari ad un terzo dei membri della giunta medesima con arrotondamento all'unità inferiore.

3. Il consiglio camerale provvede, con votazione a scrutinio segreto, alla elezione dei componenti della giunta nella riunione immediatamente successiva a quella relativa alla nomina del Presidente, da convocarsi con almeno quindici giorni di preavviso.

4. In caso di parità di voti il Presidente dispone immediatamente l'effettuazione di apposito ballottaggio nel quale ogni membro del consiglio dispone comunque di un solo voto.

5. Dei componenti di giunta, quattro devono essere eletti in rappresentanza dei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dell'agricoltura. Per ciascuno dei quattro settori, entra prioritariamente a far parte della giunta il rappresentante del settore che ha ottenuto il maggior numero di voti; qualora nessun rappresentante di uno di detti settori abbia riportato voti, il Presidente dispone immediatamente l'effettuazione di apposito ballottaggio, fra i rappresentanti del settore; in tale ballottaggio ogni membro del consiglio dispone di un solo voto. Gli altri posti eventualmente disponibili nella giunta sono assegnati ai consiglieri che nella graduatoria generale hanno ottenuto il maggior numero di voti indipendentemente dal settore di appartenenza.

6. Il Presidente procede alla proclamazione di tutti gli eletti nel corso della medesima seduta.

Art. 13.

Decorrenza dell'applicazione

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1 e comma 5, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, le disposizioni del presente regolamento si applicano decorsi sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del regolamento stesso e, ai fini delle procedure di rinnovo dei consigli camerali, limitatamente a quelle avviate successivamente a tale termine.

2. In sede di prima applicazione le organizzazioni sindacali sono esonerate dall'obbligo di deposito degli elenchi cui all'articolo 3, comma 2, per le eventuali procedure avviate fra la data di applicazione di cui al comma 1 del presente articolo ed il 31 dicembre dell'anno di entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 4 agosto 2011

Il Ministro: ROMANI

Visto, *il Guardasigilli:* PALMA

Registrato alla Corte dei conti il 5 settembre 2011

Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 7, foglio n. 95

ALLEGATO A
(articolo 2, comma 2)
ORGANIZZAZIONI IMPRENDITORIALI

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ

(D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, art. 47)
NON SOGGETTA AD AUTENTICAZIONE – ESENTE DA BOLLO
(D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, art. 37, c.1)

A conoscenza del disposto dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

Ferma restando, a norma del disposto dell'articolo 75, dello stesso D.P.R. n. 445/2000, nel caso di dichiarazione non veritiera, la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti;

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modifiche ed integrazioni, nonché i relativi regolamenti di attuazione;

Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………………
legale rappresentante dell'associazione ………………………………………………………...
nato il …………………………. in …………………………………………………………………

al fine di concorrere all'assegnazione del/i seggio/i per il settore ………………….. nel consiglio della camera di commercio di …………………………………….

sotto la propria personale responsabilità:

DICHIARA

1) al fine di documentare la natura dell'associazione e le relative finalità di tutela e promozione degli interessi degli associati, che:
……………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

2) al fine di documentare l'ampiezza e la diffusione delle strutture operative dell'associazione, che:

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

3) al fine di documentare l'attività svolta nella circoscrizione di ….…………………… e i servizi resi, che:

……………...……………………………………………………..……………..……………..

……………………………………………………………………..……..……………..……………..

………………………………………………………………………………………..……………..

………………………………………………………………………………………..……………..

………………………………………………………………………………………..……………..

………………………………………………………………………………………..……………..

4) che alla data del 31 dicembre (*) …………. il numero delle imprese iscritte a detta organizzazione imprenditoriale, in regola con le prescrizioni normative e statutarie applicabili e iscritte o annotate nel registro delle imprese della camera di commercio di ……………………., ovvero le unità locali iscritte nel relativo repertorio economico amministrativo (REA), erano complessivamente n. …………..unità, come risulta dall'elenco (allegato B) depositato presso la camera su apposito supporto digitale.

5) se fra le imprese iscritte vi sono società in forma cooperativa, che alla data del 31 dicembre (*) …………. il numero dei soci aderenti a tali società era n. …………. unità.

6) che alla data del 31 dicembre (*) ………… gli occupati nella circoscrizione della camera di commercio di ………………………………. anche per frazione di anno, delle imprese iscritte a detta organizzazione imprenditoriale e iscritte o annotate nel registro delle imprese della stessa camera di commercio, ovvero con unità locali iscritte nel relativo repertorio economico amministrativo (REA), erano n. …………. unità, così ripartite:

1	- titolari, soci e amministratori d'impresa prestatori d'opera ……………………………	……………………..
2	- familiari/coadiuvanti ……..………………………………..	……………………..
3	- dipendenti (a) …………...…………………………………	……………………..

(*) l'anno di riferimento è quello precedente alla rilevazione.

(a) Tra i *dipendenti* sono da ricomprendere a questi fini i lavoratori dipendenti, anche se responsabili della gestione dell'impresa e, in particolare, i dirigenti, i quadri, gli impiegati e gli operai a tempo pieno, gli apprendisti, i lavoratori a domicilio, i lavoratori stagionali, i lavoratori con contratto di formazione e lavoro, i lavoratori con contratto a termine, i lavoratori in Cassa Integrazione Guadagni, i soci di cooperativa iscritti nei libri paga, gli associati in partecipazione il cui apporto consiste in una prestazione lavorativa, gli studenti che contribuiscono formalmente al processo produttivo in cambio di una remunerazione e/o di una formazione.

Sono esclusi i soggetti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, i lavoratori interinali, i soci e membri del consiglio di amministrazione remunerati con fattura e i volontari.

Le persone occupate sono calcolate in termini di media annua, con riferimento all'anno precedente alla rilevazione. Ne consegue che un singolo dipendente stagionale o con contratto part time non può in nessun caso essere indicato come unità intera.

Il sottoscritto dichiara altresì che detti dati sono stati acquisiti (barrare la casella corrispondente):

- ☐ direttamente presso le imprese associate tramite dichiarazione del loro rappresentante legale
- ☐ presso enti previdenziali e assistenziali
- ☐ altro (da specificare) ………………….……………………………………………………….…

7) che (barrare la casella corrispondente):

- ☐ l'organizzazione imprenditoriale opera da almeno tre anni sul territorio della circoscrizione.

- ☐ l'organizzazione imprenditoriale è rappresentata nel CNEL.

Il sottoscritto dichiara, infine, di aver preso visione dell'informativa annotata in calce al presente modulo e delle relative informazioni integrative fornite sul sito web della Camera di commercio interessata.

DATA ______________

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

____

Informativa ai sensi e per gli effetti del d.lgs 30.06.2003, n. 196, cd. Codice sulla "Privacy"

La Camera di commercio destinataria della presente dichiarazione e titolare del trattamento dei dati informa con la presente annotazione il dichiarante, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del d.lgs. 30.06.2003, n. 196, che i dati personali forniti con la dichiarazione stessa sono trattati, anche con modalità elettronica, al solo fine della partecipazione alla procedura di costituzione del Consiglio della medesima Camera di commercio così come disciplinata dalla legge 580 del 1993 e successive modificazioni e dal relativo regolamento di attuazione; che il conferimento di tali dati è obbligatorio per consentire le predette finalità, con la conseguenza che la mancata comunicazione non consente la partecipazione alla procedura; che i dati saranno comunicati esclusivamente ai soggetti espressamente previsti dalle norme sopra richiamate; che i diritti di cui all'articolo 7 del d.lgs 30.06.2003, n. 196, possono essere esercitati rivolgendosi al responsabile del loro trattamento indicato nell'apposita comunicazione pubblicata sul sito internet istituzionale della Camera di commercio stessa.

ALLEGATO B
(articolo 2, comma 3)
ELENCO IMPRESE ASSOCIATE

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ

(D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, art. 47)
NON SOGGETTA AD AUTENTICAZIONE – ESENTE DA BOLLO
(D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, art. 37, c.1)
(da depositare esclusivamente su supporto digitale)

A conoscenza del disposto dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
Ferma restando, a norma del disposto dell'articolo 75, dello stesso D.P.R. n. 445/2000, nel caso di dichiarazione non veritiera, la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti;
Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modifiche ed integrazioni, nonché i relativi regolamenti di attuazione;

Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………
legale rappresentante dell'Associazione ……………………..………………………………..…..
nato il ……………………..…. in ………..…………………………………………………..……
al fine di concorrere all'assegnazione del/i seggio/i per il settore………………….. nel consiglio della camera di commercio di …………..………………….

sotto la propria personale responsabilità:

DICHIARA

che alla data del 31 dicembre **(*) …………………………..** risulta il seguente elenco di imprese associate in regola con il versamento delle quote associative ai sensi della normativa vigente:

n. progr. (1)	Codice fiscale	denominazione e ragione sociale (2)	numero REA (3)
indirizzo (4)		città	codice ATECO
n. progr. (1)	Codice fiscale	denominazione e ragione sociale (2)	numero REA (3)
indirizzo (4)		città	codice ATECO
n. progr. (1)	Codice fiscale	denominazione e ragione sociale (2)	numero REA (3)
indirizzo (4)		città	codice ATECO
n. progr. (1)	Codice fiscale	denominazione e ragione sociale (2)	numero REA (3)
indirizzo (4)		città	codice ATECO
n. progr. (1)	Codice fiscale	denominazione e ragione sociale (2)	numero REA (3)
indirizzo (4)		città	codice ATECO

(*) l'anno di riferimento è quello precedente alla rilevazione
(1) Indicare un numero progressivo per ciascuna impresa o unità locale elencata

(2) Precisare con esattezza i termini anagrafici per non incorrere nell'esclusione delle imprese non identificate nel R.I.

(3) Da evidenziare per le unità locali

(4) Indirizzo, a seconda dei casi, della sede o dell'unità locale elencata

Il sottoscritto dichiara, infine, di aver preso visione dell'informativa annotata in calce al presente modulo e delle relative informazioni integrative fornite sul sito web della Camera di commercio interessata.

DATA _______________

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

____

Informativa ai sensi e per gli effetti del d.lgs 30.06.2003, n. 196, cd. Codice sulla "Privacy"

La Camera di commercio destinataria della presente dichiarazione e titolare del trattamento dei dati informa con la presente annotazione il dichiarante, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del d.lgs. 30.06.2003, n. 196, che i dati personali forniti con la dichiarazione stessa sono trattati, anche con modalità elettronica, al solo fine della partecipazione alla procedura di costituzione del Consiglio della medesima Camera di commercio così come disciplinata dalla legge 580 del 1993 e successive modificazioni e dal relativo regolamento di attuazione; che il conferimento di tali dati è obbligatorio per consentire le predette finalità, con la conseguenza che la mancata comunicazione non consente la partecipazione alla procedura; che i dati saranno comunicati esclusivamente ai soggetti espressamente previsti dalle norme sopra richiamate; che i diritti di cui all'articolo 7 del d.lgs 30.06.2003, n. 196, possono essere esercitati rivolgendosi al responsabile del loro trattamento indicato nell'apposita comunicazione pubblicata sul sito internet istituzionale della Camera di commercio stessa.

ALLEGATO C
(articolo 3, comma 1)
ORGANIZZAZIONI SINDACALI E ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ

(D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, art. 47)
NON SOGGETTA AD AUTENTICAZIONE – ESENTE DA BOLLO
(D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, art. 37, c.1)

A conoscenza del disposto dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

Ferma restando, a norma del disposto dell'articolo 75, dello stesso D.P.R. n. 445/2000, nel caso di dichiarazione non veritiera, la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti;

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modifiche ed integrazioni, nonché i relativi regolamenti di attuazione;

Il sottoscritto …………………………………………………………………………………..…
legale rappresentante dell'………………………………………………………………....................
nato il …………………… in ………………………………………………………………………

al fine di concorrere all'assegnazione del seggio per i lavoratori/consumatori (cancellare una delle due ipotesi) nel consiglio della camera di commercio di ………………..……………….

sotto la propria personale responsabilità:

DICHIARA

1) che l'associazione è operante nella provincia di …………………………… da almeno tre anni;

2) al fine di documentare l'ampiezza e la diffusione delle strutture operative dell'associazione, che:

……

……

……

……

……

……

3) al fine di documentare l'attività svolta dall'associazione nella circoscrizione di ………………….
e i servizi resi, che:

……

……

……

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

4) che alla data del 31 dicembre (*) ……………... il numero degli iscritti (a) dell'associazione è pari a n. …………….. unità, come risulta dall'elenco (allegato D) depositato presso la camera su apposito supporto digitale.

Il sottoscritto dichiara, infine, di aver preso visione dell'informativa annotata in calce al presente modulo e delle relative informazioni integrative fornite sul sito web della Camera di commercio interessata.

DATA ______________

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

____

Informativa ai sensi e per gli effetti del d.lgs 30.06.2003, n. 196, cd. Codice sulla "Privacy"

La Camera di commercio destinataria della presente dichiarazione e titolare del trattamento dei dati informa con la presente annotazione il dichiarante, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del d.lgs. 30.06.2003, n. 196, che i dati personali forniti con la dichiarazione stessa sono trattati, anche con modalità elettronica, al solo fine della partecipazione alla procedura di costituzione del Consiglio della medesima Camera di commercio così come disciplinata dalla legge 580 del 1993 e successive modificazioni e dal relativo regolamento di attuazione; che il conferimento di tali dati è obbligatorio per consentire le predette finalità, con la conseguenza che la mancata comunicazione non consente la partecipazione alla procedura; che i dati saranno comunicati esclusivamente ai soggetti espressamente previsti dalle norme sopra richiamate; che i diritti di cui all'articolo 7 del d.lgs 30.06.2003, n. 196, possono essere esercitati rivolgendosi al responsabile del loro trattamento indicato nell'apposita comunicazione pubblicata sul sito internet istituzionale della Camera di commercio stessa.

(*) l'anno di riferimento è quello precedente alla rilevazione

(a) *numero di iscritti* si riferisce, nel caso di organizzazioni sindacali, agli iscritti dipendenti da imprese della circoscrizione della camera di commercio, con esclusione dei pensionati e, nel caso di associazioni dei consumatori, agli iscritti della circoscrizione della camera di commercio inclusi nell'elenco, tenuto a cura delle stesse organizzazioni di cui all'articolo 137, comma 2, lettera b) del d.lgs. 6.09.2005, n. 206, ovvero negli elenchi tenuti dalle associazioni riconosciute in base alle leggi regionali in materia.

ALLEGATO D
(articolo 3, comma 2)
ELENCO ISCRITTI

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ

(D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, art. 47)
NON SOGGETTA AD AUTENTICAZIONE – ESENTE DA BOLLO
(D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, art. 37, c.1)
(da depositare esclusivamente su supporto digitale)

A conoscenza del disposto dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
Ferma restando, a norma del disposto dell'articolo 75, dello stesso D.P.R. n. 445/2000, nel caso di dichiarazione non veritiera, la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti;
Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modifiche ed integrazioni, nonché i relativi regolamenti di attuazione;

Il sottoscritto ………………..………………………………………………………………
legale rappresentante dell'…………………..……………………………………………...
nato il ……………………..… in ………...………………………………………………………

al fine di concorrere all'assegnazione del seggio per i lavoratori/consumatori (cancellare una delle due ipotesi) nel consiglio della camera di commercio di …………………………….

sotto la propria personale responsabilità:

DICHIARA

che alla data del 31 dicembre (*) ………………………….., per la circoscrizione della provincia di ………………………….……., risulta il seguente elenco di iscritti (1):

n. progr. (2)	Nome	Cognome	**altri elementi di individuazione dell'iscritto (3)**
n. progr. (2)	Nome	Cognome	**altri elementi di individuazione dell'iscritto (3)**
n. progr. (2)	Nome	Cognome	**altri elementi di individuazione dell'iscritto (3)**
n. progr. (2)	Nome	Cognome	**altri elementi di individuazione dell'iscritto (3)**
n. progr. (2)	Nome	Cognome	**altri elementi di individuazione dell'iscritto (3)**
n. progr. (2)	Nome	Cognome	**altri elementi di individuazione dell'iscritto (3)**

(*) l'anno di riferimento è quello precedente alla rilevazione
(1) numero di iscritti si riferisce, nel caso di organizzazioni sindacali, agli iscritti dipendenti da imprese della circoscrizione della camera di commercio, con esclusione dei pensionati, e nel caso di associazioni dei consumatori, agli iscritti della circoscrizione della camera di commercio inclusi nell'elenco, tenuto a cura delle stesse organizzazioni di cui all'articolo 137, comma 2, lettera b), del d.lgs. 6.09.2005, n. 206, ovvero negli elenchi tenuti dalle associazioni riconosciute in base alle leggi regionali in materia.
(2) Indicare un numero progressivo per nominativo elencato
(3) Occorre indicare almeno uno dei seguenti dati: luogo e data di nascita ovvero indirizzo di residenza o di domicilio o di posto di lavoro (specificare) o altro dato utile all'individuazione. I dati indicati devono corrispondere a quelli in possesso dell'associazione, in quanto acquisiti in occasione dell'iscrizione o utilizzati ai fini dei rapporti associativi con l'iscritto.

Il sottoscritto dichiara, infine, di aver preso visione dell'informativa annotata in calce al presente modulo e delle relative informazioni integrative fornite sul sito web della Camera di commercio interessata.

DATA _______________

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

____

Informativa ai sensi e per gli effetti del d.lgs 30.06.2003, n. 196, cd. Codice sulla "Privacy"

La Camera di commercio destinataria della presente dichiarazione e titolare del trattamento dei dati informa con la presente annotazione il dichiarante, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del d.lgs. 30.06.2003, n. 196, che i dati personali forniti con la dichiarazione stessa sono trattati, anche con modalità elettronica, al solo fine della partecipazione alla procedura di costituzione del Consiglio della medesima Camera di commercio così come disciplinata dalla legge 580 del 1993 e successive modificazioni e dal relativo regolamento di attuazione; che il conferimento di tali dati è obbligatorio per consentire le predette finalità, con la conseguenza che la mancata comunicazione non consente la partecipazione alla procedura; che i dati saranno comunicati esclusivamente ai soggetti espressamente previsti dalle norme sopra richiamate; che i diritti di cui all'articolo 7 del d.lgs 30.06.2003, n. 196, possono essere esercitati rivolgendosi al responsabile del loro trattamento indicato nell'apposita comunicazione pubblicata sul sito internet istituzionale della Camera di commercio stessa.

ALLEGATO E
(articolo 4)
DICHIARAZIONE DI APPARENTAMENTO

I sottoscritti:

1) ………………………………….. in qualità di legale rappresentante dell'…….……….………..;

2) …………………………………. in qualità di legale rappresentante dell'…..……….………..;

3) ………………………………….. in qualità di legale rappresentante dell'……………..………..;

DICHIARANO

di concorrere congiuntamente all'assegnazione del/i seggio/i per il/i settore/i …..……………….. nel consiglio della camera di commercio di ……………..………………….

Per tale motivo presentano, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della legge 29 dicembre 1993, n. 580 così come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio, n. 23, disgiuntamente i dati e le notizie richieste alla normativa vigente.

Si impegnano, altresì, a partecipare unitariamente al procedimento per la nomina dei componenti del consiglio della camera di commercio di ………………………………….

Sono, altresì, consapevoli delle conseguenze relative allo scioglimento di tale apparentamento ai sensi della normativa vigente.

I sottoscritti dichiarano, infine, di aver preso visione dell'informativa annotata in calce al presente modulo e delle relative informazioni integrative fornite sul sito web della Camera di commercio interessata.

DATA _______________

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'____

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'____

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'____

Informativa ai sensi e per gli effetti del d.lgs 30.06.2003, n. 196, cd. Codice sulla "Privacy"

La Camera di commercio destinataria della presente dichiarazione e titolare del trattamento dei dati informa con la presente annotazione i dichiaranti, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del d.lgs. 30.06.2003, n. 196, che i dati personali forniti con la dichiarazione stessa sono trattati, anche con modalità elettronica, al solo fine della partecipazione alla procedura di costituzione del Consiglio della medesima Camera di commercio così come disciplinata dalla legge 580 del 1993 e successive modificazioni e dal relativo regolamento di attuazione; che il conferimento di tali dati è obbligatorio per consentire le predette finalità, con la conseguenza che la mancata comunicazione non consente la partecipazione alla procedura; che i dati saranno comunicati esclusivamente ai soggetti espressamente previsti dalle norme sopra richiamate; che i diritti di cui all'articolo 7 del d.lgs 30.06.2003, n. 196, possono essere esercitati rivolgendosi al responsabile del loro trattamento indicato nell'apposita comunicazione pubblicata sul sito internet istituzionale della Camera di commercio stessa.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta il testo degli articoli 117 e 118 della Costituzione.

«Art. 117. — La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;

b) immigrazione;

c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;

d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;

e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;

f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; *referendum* statali; elezione del Parlamento europeo;

g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;

h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;

i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;

l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;

m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

n) norme generali sull'istruzione;

o) previdenza sociale;

p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane;

q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;

r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;

s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei princìpi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Spetta alle regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle regioni. La potestà regolamentare spetta alle regioni in ogni altra materia. I comuni, le province e le città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della regione con altre regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.

Art. 118. — Le funzioni amministrative sono attribuite ai comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, città metropolitane, regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

I comuni, le province e le città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e regione nelle materie di cui alle lettere *b)* e *h)* del secondo comma dell'art. 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.

Stato, regioni, città metropolitane, province e comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.».

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».

— Si riporta il testo degli articoli 11 e 12 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 11 gennaio 1994, n. 7, supplemento ordinario:

"Art. 11. (*Funzioni del consiglio)*. 1. Il consiglio, nell'ambito delle materie di competenza previste dalla legge e dallo statuto, svolge in particolare le seguenti funzioni:

a) predispone e delibera lo statuto e le relative modifiche;

b) elegge tra i suoi componenti, con distinte votazioni, il presidente e la giunta e nomina i membri del collegio dei revisori dei conti;

c) determina gli indirizzi generali e approva il programma pluriennale di attività della camera di commercio;

d) approva la relazione previsionale e programmatica, il preventivo economico e il suo aggiornamento, il bilancio di esercizio;

e) determina gli emolumenti per i componenti degli organi della camera di commercio sulla base di criteri stabiliti con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

«Art. 12 *(Costituzione del consiglio)*. — 1. I componenti del consiglio sono designati dalle organizzazioni rappresentative delle imprese appartenenti ai settori di cui all'art. 10, comma 2, nonché dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti, ai sensi dell'art. 10, comma 6.

2. Le designazioni da parte delle organizzazioni di cui al comma 1 del presente articolo, per ciascuno dei settori di cui all'art. 10, comma 2, avvengono in rapporto proporzionale alla loro rappresentatività in ambito provinciale.

3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, emana, ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, norme per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo nonché al comma 1 dell'art. 14, con particolare riferimento ai tempi, ai criteri e alle modalità relativi alla procedura di designazione dei componenti il consiglio e alle modalità per esperire i ricorsi relativi all'individuazione della rappresentatività delle organizzazioni di cui al comma 1 del presente articolo nonché all'elezione dei membri della giunta.

4. Il consiglio è nominato dal presidente della giunta regionale.

5. I consigli nominati ai sensi del presente articolo possono prevedere nello statuto disposizioni relative al rinnovo dei consigli stessi mediante elezione diretta dei componenti in rappresentanza delle categorie di cui all'art. 10, comma 2, da parte dei titolari o dei rappresentanti legali delle imprese iscritte nel registro di cui all'art. 8.

6. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce con proprio decreto le modalità per l'elezione di cui al comma 5, prevedendo in particolare:

a) l'espressione del voto anche per corrispondenza o attraverso il ricorso a supporti telematici che consentano il rispetto della segretezza del voto medesimo;

b) l'attribuzione del voto plurimo in relazione al numero dei dipendenti e all'ammontare del diritto annuale;

c) la ripartizione proporzionale per liste e per settori delle rappresentanze provinciali.».

— Il decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23 (Riforma dell'ordinamento relativo alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 25 febbraio 2010, n. 46.

— Si riporta il testo dell'art. 53 della legge 23 luglio 2009, n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 31 luglio 2009, n. 176, supplemento ordinario:

«Art. 53 *(Delega al Governo per la riforma della disciplina in materia di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura)*. — 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo, ai sensi dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per la riforma della disciplina in materia di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) riordino della disciplina in materia di vigilanza sulle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, al fine di assicurare uniformità e coerenza nelle funzioni e nei compiti esercitati, nel rispetto del riparto di competenze tra lo Stato e le regioni, e revisione della disciplina relativa ai segretari generali delle camere di commercio;

b) semplificazione e rafforzamento delle procedure di nomina degli organi camerali al fine di consentire un efficace funzionamento degli stessi;

c) previsione di una maggiore trasparenza nelle procedure relative alla rilevazione del grado di rappresentatività delle organizzazioni imprenditoriali, sindacali e delle associazioni di consumatori, ai fini della designazione dei componenti delle stesse nei consigli camerali;

d) valorizzazione del ruolo delle camere di commercio quali autonomie funzionali nello svolgimento dei propri compiti di interesse generale per il sistema delle imprese nell'ambito delle economie locali, nel contesto del sistema regionale delle autonomie locali;

e) previsione di limitazioni per la costituzione di nuove camere di commercio ai fini del raggiungimento di un sufficiente equilibrio economico;

f) valorizzazione e rafforzamento del ruolo delle camere di commercio a sostegno dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, in materia di alternanza scuola-lavoro e di orientamento al lavoro e alle professioni;

g) miglioramento degli assetti organizzativi in coerenza con i compiti assegnati alle camere di commercio sul territorio, nonché valorizzazione del ruolo dell'Unioncamere con conseguente razionalizzazione e semplificazione del sistema contrattuale;

h) previsione che all'attuazione del presente comma si provveda nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

2.

3. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è emanato previa acquisizione dei pareri delle competenti Commissioni parlamentari.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

— Si riporta il testo dell'art. 10 della citata legge n. 580 del 1993:

«Art. 10 *(Consiglio)*. — 1. Il numero dei componenti del consiglio è determinato in base al numero delle imprese iscritte nel registro delle imprese o nel registro delle ditte ovvero annotate nello stesso, nel modo seguente:

a) sino a 40.000 imprese: 20 consiglieri;

b) da 40.001 a 80.000 imprese: 25 consiglieri;

c) oltre 80.000 imprese: 30 consiglieri.

2. Gli statuti definiscono la ripartizione dei consiglieri secondo le caratteristiche economiche della circoscrizione territoriale di competenza in rappresentanza dei settori dell'agricoltura, dell'artigianato, delle assicurazioni, del commercio, del credito, dell'industria, dei servizi alle imprese, dei trasporti e spedizioni, del turismo e degli altri settori di rilevante interesse per l'economia della circoscrizione medesima. Nella composizione del consiglio deve essere assicurata la rappresentanza autonoma delle società in forma cooperativa.

3. Con regolamento emanato, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti i criteri generali per la ripartizione di cui al comma 2 del presente articolo tenendo conto del numero delle imprese, dell'indice di occupazione e del valore aggiunto di ogni settore.

4. Il numero dei consiglieri in rappresentanza dei settori dell'agricoltura, dell'artigianato, dell'industria e del commercio deve essere pari almeno alla metà dei componenti il consiglio assicurando comunque la rappresentanza degli altri settori di cui al comma 2.

5. Nei settori dell'industria, del commercio e dell'agricoltura deve essere assicurata una rappresentanza autonoma per le piccole imprese.

6. Del consiglio fanno parte due componenti in rappresentanza, rispettivamente, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti, designati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza.

7. Il consiglio dura in carica cinque anni.».

— Si riporta il testo degli articoli 2 e 3, comma 1, del citato decreto legislativo n. 23 del 2010:

«Art. 2 *(Disposizioni di coordinamento)*. — 1. In sede di prima applicazione i decreti previsti dagli articoli 10, comma 3, 12, comma 4, e 20, comma 5, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal presente decreto legislativo, sono adottati entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

Art. 3 *(Disposizioni transitorie)*. — 1. Le disposizioni di cui agli articoli 10, 12, 13, 14, 15 e 16 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificate dal presente decreto legislativo, si applicano dal sessantesimo giorno successivo all'emanazione dei regolamenti previsti dagli articoli 10, comma 3, e 12, comma 4, della predetta legge. Alla successiva scadenza degli organi gli enti di cui al comma 3 avviano le procedure per la costituzione degli stessi a norma degli articoli 7, 10, 12, 13, 14, 15 e 16 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificati dal presente decreto legislativo.».

— Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 luglio 2003, n. 174, supplemento ordinario.

— La legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 18 agosto 1990, n. 192.

— Si riporta il testo dell'art. 6, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 788 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni,

nella legge 30 luglio 2010, n. 122, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 31 maggio 2010, n. 125, supplemento ordinario:

«Art. 6 *(Riduzione dei costi degli apparati amministrativi).* — 1.-4. (*Omissis*).

5. Fermo restando quanto previsto dall'art. 7, tutti gli enti pubblici, anche economici, e gli organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato, provvedono all'adeguamento dei rispettivi statuti al fine di assicurare che, a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli organi di amministrazione e quelli di controllo, ove non già costituiti in forma monocratica, nonché il collegio dei revisori, siano costituiti da un numero non superiore, rispettivamente, a cinque e a tre componenti. In ogni caso, le Amministrazioni vigilanti provvedono all'adeguamento della relativa disciplina di organizzazione, mediante i regolamenti di cui all'art. 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con riferimento a tutti gli enti ed organismi pubblici rispettivamente vigilati, al fine di apportare gli adeguamenti previsti ai sensi del presente comma. La mancata adozione dei provvedimenti di adeguamento statutario o di organizzazione previsti dal presente comma nei termini indicati determina responsabilità erariale e tutti gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati sono nulli. Agli enti previdenziali nazionali si applica comunque quanto previsto dall'art. 7, comma 6.».

— Si riporta il testo dell'art. 20, comma 2, del citato decreto legislativo n. 196 del 2003:

«2. Nei casi in cui una disposizione di legge specifica la finalità di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi di dati sensibili e di operazioni eseguibili, il trattamento è consentito solo in riferimento ai tipi di dati e di operazioni identificati e resi pubblici a cura dei soggetti che ne effettuano il trattamento, in relazione alle specifiche finalità perseguite nei singoli casi e nel rispetto dei princìpi di cui all'art. 22, con atto di natura regolamentare adottato in conformità al parere espresso dal Garante ai sensi dell'art. 154, comma 1, lettera g), anche su schemi tipo.».

Note all'art. 1:

— Per i riferimenti alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, vedere nelle note alle premesse.

— Si riporta il testo dell'art. 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo, a norma dell'art. 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 8 ottobre 2005, n. 235, supplemento ordinario:

«Art. 137 *(Elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale).* — 1. Presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito l'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale.

2. L'iscrizione nell'elenco è subordinata al possesso, da comprovare con la presentazione di documentazione conforme alle prescrizioni e alle procedure stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, dei seguenti requisiti:

a) avvenuta costituzione, per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, da almeno tre anni e possesso di uno statuto che sancisca un ordinamento a base democratica e preveda come scopo esclusivo la tutela dei consumatori e degli utenti, senza fine di lucro;

b) tenuta di un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente con l'indicazione delle quote versate direttamente all'associazione per gli scopi statutari;

c) numero di iscritti non inferiore allo 0,5 per mille della popolazione nazionale e presenza sul territorio di almeno cinque regioni o province autonome, con un numero di iscritti non inferiore allo 0,2 per mille degli abitanti di ciascuna di esse, da certificare con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal legale rappresentante dell'associazione con le modalità di cui agli articoli 46 e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

d) elaborazione di un bilancio annuale delle entrate e delle uscite con indicazione delle quote versate dagli associati e tenuta dei libri contabili, conformemente alle norme vigenti in materia di contabilità delle associazioni non riconosciute;

e) svolgimento di un'attività continuativa nei tre anni precedenti;

f) non avere i suoi rappresentanti legali subito alcuna condanna, passata in giudicato, in relazione all'attività dell'associazione medesima, e non rivestire i medesimi rappresentanti la qualifica di imprenditori o di amministratori di imprese di produzione e servizi in qualsiasi forma costituite, per gli stessi settori in cui opera l'associazione.

3. Alle associazioni dei consumatori e degli utenti è preclusa ogni attività di promozione o pubblicità commerciale avente per oggetto beni o servizi prodotti da terzi ed ogni connessione di interessi con imprese di produzione o di distribuzione.

4. Il Ministero dello sviluppo economico provvede annualmente all'aggiornamento dell'elenco.

5. All'elenco di cui al presente articolo possono iscriversi anche le associazioni dei consumatori e degli utenti operanti esclusivamente nei territori ove risiedono minoranze linguistiche costituzionalmente riconosciute, in possesso dei requisiti di cui al comma 2, lettere *a)*, *b)*, *d)*, *e)* e *f)*, nonché con un numero di iscritti non inferiore allo 0,5 per mille degli abitanti della regione o provincia autonoma di riferimento, da certificare con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal legale rappresentante dell'associazione con le modalità di cui agli articoli 46 e seguenti del citato testo unico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.

6. Il Ministero dello sviluppo economico comunica alla Commissione europea l'elenco di cui al comma 1, comprensivo anche degli enti di cui all'art. 139, comma 2, nonché i relativi aggiornamenti al fine dell'iscrizione nell'elenco degli enti legittimati a proporre azioni inibitorie a tutela degli interessi collettivi dei consumatori istituito presso la stessa Commissione europea.».

— Per il testo dell'art. 10 della citata legge n. 580 del 1993, vedere nelle note alle premesse.

— Si riporta il testo dell'art. 2083 del Codice civile:

«Art. 2083 *(Piccoli imprenditori).* — Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia.».

— Si riporta il testo degli articoli 5 e 6 della citata legge n. 241 del 1990:

«Art. 5 *(Responsabile del procedimento)*. — 1. Il dirigente di ciascuna unità organizzativa provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente addetto all'unità la responsabilità della istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale.

2. Fino a quando non sia effettuata l'assegnazione di cui al comma 1, è considerato responsabile del singolo procedimento il funzionario preposto alla unità organizzativa determinata a norma del comma 1 dell'art. 4.

3. L'unità organizzativa competente e il nominativo del responsabile del procedimento sono comunicati ai soggetti di cui all'art. 7 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse.

Art. 6 *(Compiti del responsabile del procedimento).* — 1. Il responsabile del procedimento:

a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione di provvedimento;

b) accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;

c) propone l'indizione o, avendone la competenza, indice le conferenze di servizi di cui all'art. 14;

d) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti;

e) adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all'organo competente per l'adozione. L'organo competente per l'adozione del provvedimento finale, ove diverso dal responsabile del procedimento, non può discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento se non indicandone la motivazione nel provvedimento finale.».

Note all'art. 2:

— Si riporta il testo dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa - Testo *A)*, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 20 febbraio 2001, n. 42, supplemento ordinario:

«Art. 47 *(Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà).* — 1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che

siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'art. 38.

2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.

3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'art. 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di polizia giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.».

— Per il testo dell'art. 12 della citata legge n. 580 del 1993, vedere nelle note alle premesse.

— Si riporta il testo dell'art. 25 del citato decreto legislativo n. 82 del 2005:

«Art. 25 *(Firma autenticata)*. — 1. Si ha per riconosciuta, ai sensi dell'art. 2703 del codice civile, la firma elettronica o qualsiasi altro tipo di firma avanzata autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

2. L'autenticazione della firma elettronica, anche mediante l'acquisizione digitale della sottoscrizione autografa, o di qualsiasi altro tipo di firma elettronica avanzata consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la firma è stata apposta in sua presenza dal titolare, previo accertamento della sua identità personale, della validità dell'eventuale certificato elettronico utilizzato e del fatto che il documento sottoscritto non è in contrasto con l'ordinamento giuridico.

3. L'apposizione della firma digitale da parte del pubblico ufficiale ha l'efficacia di cui all'art. 24, comma 2.

4. Se al documento informatico autenticato deve essere allegato altro documento formato in originale su altro tipo di supporto, il pubblico ufficiale può allegare copia informatica autenticata dell'originale, secondo le disposizioni dell'art. 23, comma 5.».

Note all'art. 3:

— Per il testo dell'art. 10, comma 6, della citata legge n. 580 del 1993, vedere nelle note alle premesse.

— Per il testo dell'art. 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, vedere nelle note all'art. 2.

— Per il testo dell'art. 12 della citata legge n. 580 del 1993, vedere nelle note alle premesse.

— Per il testo dell'art. 25 del citato decreto legislativo n. 82 del 2005, vedere nelle note all'art. 2.

— Per il testo dell'art. 137, comma 2, lettera b) del citato decreto legislativo n. 206 del 2005, vedere nelle note all'art. 1.

Note all'art. 4:

— Per il testo dell'art. 12 della citata legge n. 580 del 1993, vedere nelle note alle premesse.

Note all'art. 7:

— Per il testo dell'art. 12 della citata legge n. 580 del 1993, vedere nelle note alle premesse.

— Si riporta il testo degli articoli 65 e 67 del citato decreto legislativo n. 196 del 2003:

«Art. 65 *(Diritti politici e pubblicità dell'attività di organi)*. — 1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità di applicazione della disciplina in materia di:

a) elettorato attivo e passivo e di esercizio di altri diritti politici, nel rispetto della segretezza del voto, nonché di esercizio del mandato degli organi rappresentativi o di tenuta degli elenchi dei giudici popolari;

b) documentazione dell'attività istituzionale di organi pubblici.

2. I trattamenti dei dati sensibili e giudiziari per le finalità di cui al comma 1 sono consentiti per eseguire specifici compiti previsti da leggi o da regolamenti fra i quali, in particolare, quelli concernenti:

a) lo svolgimento di consultazioni elettorali e la verifica della relativa regolarità;

b) le richieste di *referendum*, le relative consultazioni e la verifica delle relative regolarità;

c) l'accertamento delle cause di ineleggibilità, incompatibilità o di decadenza, o di rimozione o sospensione da cariche pubbliche, ovvero di sospensione o di scioglimento degli organi;

d) l'esame di segnalazioni, petizioni, appelli e di proposte di legge di iniziativa popolare, l'attività di commissioni di inchiesta, il rapporto con gruppi politici;

e) la designazione e la nomina di rappresentanti in commissioni, enti e uffici.

3. Ai fini del presente articolo, è consentita la diffusione dei dati sensibili e giudiziari per le finalità di cui al comma 1, lettera *a)*, in particolare con riguardo alle sottoscrizioni di liste, alla presentazione delle candidature, agli incarichi in organizzazioni o associazioni politiche, alle cariche istituzionali e agli organi eletti.

4. Ai fini del presente articolo, in particolare, è consentito il trattamento di dati sensibili e giudiziari indispensabili:

a) per la redazione di verbali e resoconti dell'attività di assemblee rappresentative, commissioni e di altri organi collegiali o assembleari;

b) per l'esclusivo svolgimento di una funzione di controllo, di indirizzo politico o di sindacato ispettivo e per l'accesso a documenti riconosciuto dalla legge e dai regolamenti degli organi interessati per esclusive finalità direttamente connesse all'espletamento di un mandato elettivo.

5. I dati sensibili e giudiziari trattati per le finalità di cui al comma 1 possono essere comunicati e diffusi nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti. Non è comunque consentita la divulgazione dei dati sensibili e giudiziari che non risultano indispensabili per assicurare il rispetto del principio di pubblicità dell'attività istituzionale, fermo restando il divieto di diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.».

«Art. 67 *(Attività di controllo e ispettive)*. — 1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità di:

a) verifica della legittimità, del buon andamento, dell'imparzialità dell'attività amministrativa, nonché della rispondenza di detta attività a requisiti di razionalità, economicità, efficienza ed efficacia per le quali sono, comunque, attribuite dalla legge a soggetti pubblici funzioni di controllo, di riscontro ed ispettive nei confronti di altri soggetti;

b) accertamento, nei limiti delle finalità istituzionali, con riferimento a dati sensibili e giudiziari relativi ad esposti e petizioni, ovvero ad atti di controllo o di sindacato ispettivo di cui all'art. 65, comma 4.».

— Si riporta il testo dell'art. 20, comma 2, del citato decreto legislativo n. 196 del 2003:

«2. Nei casi in cui una disposizione di legge specifica la finalità di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi di dati sensibili e di operazioni eseguibili, il trattamento è consentito solo in riferimento ai tipi di dati e di operazioni identificati e resi pubblici a cura dei soggetti che ne effettuano il trattamento, in relazione alle specifiche finalità perseguite nei singoli casi e nel rispetto dei princìpi di cui all'art. 22, con atto di natura regolamentare adottato in conformità al parere espresso dal Garante ai sensi dell'art. 154, comma 1, lettera *g)*, anche su schemi tipo.».

— Per i riferimenti al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, vedere nelle note all'art. 2.

— Per i riferimenti alla legge n. 241 del 1990, vedere nelle note alle premesse.

Note all'art. 8:

— Per il testo del comma 6 dell'art. 10 della citata legge n. 580 del 1993, vedere nelle note alle premesse.

— Per il testo dell'art. 12, comma 6, della citata legge n. 580 del 1993, vedere nelle note alle premesse.

Note all'art. 9:

— L'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 (Provvedimenti per la cooperazione), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 22 gennaio 1948, n. 17, abrogato dall'art. 20 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, recava «Riconoscimento delle associazioni nazionali».

Note all'art. 10:

— Si riporta il testo dell'art. 13 della citata legge n. 580 del 1993:

«Art. 13 *(Requisiti per la nomina e cause ostative).* — 1. Possono far parte del consiglio i cittadini italiani che abbiano raggiunto la maggiore età e godano dei diritti civili, che siano titolari di imprese, rappresentanti legali o amministratori unici di società, esercenti arti e professioni o esperti in possesso dei requisiti stabiliti con il decreto di cui all'art. 12, comma 3, e che esercitino la loro attività nell'ambito della circoscrizione territoriale della camera di commercio. Sono equiparati ai cittadini italiani i cittadini degli Stati membri della comunità economica europea in possesso dei suddetti requisiti.

2. Non possono far parte del consiglio:

a) i parlamentari nazionali ed europei, i consiglieri regionali, il presidente della provincia, i membri della giunta provinciale, i consiglieri provinciali, i sindaci e gli assessori dei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti;

b) gli amministratori non nominati in rappresentanza delle camere di commercio e i dipendenti di enti, istituti, consorzi o aziende dipendenti o soggetti a vigilanza della camera di commercio o che dalla stessa ricevano in via continuativa una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa;

c) i dipendenti della camera di commercio;

d) coloro che abbiano riportato condanne per delitti non colposi contro la persona, il patrimonio, l'amministrazione pubblica, l'amministrazione della giustizia o la fede pubblica, punibili con pena non inferiore, nel minimo, a un anno e superiore, nel massimo, a cinque anni o che siano soggetti alle misure di prevenzione previste dalla vigente legislazione in materia di lotta alla criminalità organizzata;

e) coloro che, per fatti compiuti in qualità di amministratori della camera di commercio, siano stati dichiarati responsabili verso la medesima con sentenza definitiva e non abbiano estinto il debito;

f) coloro che siano iscritti ad associazioni operanti in modo occulto o clandestino e per la cui adesione siano richiesti un giuramento o una promessa solenne.

3. La perdita dei requisiti di cui al comma 1 o la sopravvenienza di una delle situazioni di cui al comma 2, lettere *d)*, *e)* ed *f)*, comportano la decadenza dalla carica di consigliere. Il provvedimento che dichiara la decadenza è adottato dall'autorità competente per la nomina.

4. I membri del consiglio per i quali sopravvenga una delle situazioni di cui al comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)*, devono optare, entro trenta giorni, per una delle cariche.».

— Per il testo dell'art. 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, vedere nelle note all'art. 2.

— Per il comma 6 dell'art. 12 della citata legge n. 580 del 1993, vedere nelle note alle premesse.

— Si riporta il testo dell'art. 16 della citata legge n. 580 del 1993:

«Art. 16 *(Presidente).* — 1. Il presidente è eletto, entro trenta giorni dalla nomina del consiglio, con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri. Qualora non si raggiunga tale maggioranza neanche con un secondo scrutinio, si procede, entro i successivi quindici giorni, ad una terza votazione in cui per l'elezione è richiesta la maggioranza dei componenti del consiglio. Qualora nella terza votazione non sia stata raggiunta la maggioranza necessaria, si procede ad una quarta votazione di ballottaggio tra i due candidati che nella terza votazione hanno ottenuto il maggior numero di voti. Qualora nella votazione di ballottaggio nessun candidato raggiunga la maggioranza assoluta, il consiglio decade. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto, provvede alla nomina di un commissario che esercita le attribuzioni conferitegli con il decreto stesso. Entro centottanta giorni dalla data di emanazione del decreto si procede al rinnovo degli organi.

2. Il presidente rappresenta la camera di commercio, convoca e presiede il consiglio e la giunta, ne determina l'ordine del giorno e, in caso di urgenza, provvede agli atti di competenza della giunta non sottoposti al regime della vigilanza di cui all'art. 4. In tal caso gli atti sono sottoposti alla giunta per la ratifica nella prima riunione successiva.

3. Il presidente dura in carica cinque anni, in coincidenza con la durata del consiglio, e può essere rieletto due sole volte.».

— Si riporta il testo dell'art. 3, comma 2, della citata legge n. 580 del 1993:

«2. Lo statuto stabilisce, altresì, anche tenendo conto degli eventuali criteri a tal fine individuati dal decreto di cui all'art. 10, comma 3, norme per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e per promuovere la presenza di entrambi i sessi negli organi collegiali delle camere di commercio, nonché degli enti e aziende da esse dipendenti.».

Note all'art. 11:

— Per il testo dell'art. 12 della citata legge n. 580 del 1993, vedere nelle note alle premesse.

Note all'art. 13:

— Si riporta il testo dell'art. 3, commi 1 e 5, del citato decreto legislativo n. 23 del 2010:

«Art. 3 *(Disposizioni transitorie).* — 1. Le disposizioni di cui agli articoli 10, 12, 13, 14, 15 e 16 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificate dal presente decreto legislativo, si applicano dal sessantesimo giorno successivo all'emanazione dei regolamenti previsti dagli articoli 10, comma 3, e 12, comma 4, della predetta legge. Alla successiva scadenza degli organi gli enti di cui al comma 3 avviano le procedure per la costituzione degli stessi a norma degli articoli 7, 10, 12, 13, 14, 15 e 16 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificati dal presente decreto legislativo.

2.- 4. (*Omissis*).

5. Le procedure di rinnovo dei consigli camerali in corso alla data di scadenza del termine di cui al comma 1, primo periodo, vengono completate secondo la disciplina vigente al momento del loro avvio. Le gestioni commissariali in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto proseguono fino all'esaurimento del relativo mandato.».

11G0199

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 settembre 2011.

Dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari in conseguenza del rientro sulla terra del veicolo spaziale NASA UPPER atmosphere research satellite (UARS), ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visti gli articoli 5, comma 1, e 2, comma 1, lettera *c)* della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visti gli articoli 2, comma 1, e 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dall'art. 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Considerato che per il giorno 22 settembre 2011 è previsto un impatto di frammenti del satellite UARS sulla superficie del nostro pianeta, con una probabilità di provocare un numero di vittime superiore alla soglia di attenzione adottata a livello internazionale;

Considerato inoltre che non è escluso che uno o più frammenti del satellite UARS possano cadere nel territorio del Nord d'Italia in un intervallo di possibile caduta compreso tra le ore 21,25 di venerdì 23 settembre 2011 e le ore 4,12 di sabato 24 settembre 2011;

Considerata l'eccezionalità della situazione anche tenuto conto delle informazioni acquisite nell'ambito del Comitato operativo di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 novembre 2006 indetto in data odierna, e la necessità di porre in essere i necessari interventi finalizzati a fronteggiare l'evolversi dei fatti;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dall'art. 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286, in considerazione di quanto espresso in premessa, è disposto il coinvolgimento delle strutture operative nazionali del Servizio nazionale della protezione civile in conseguenza del rientro sulla terra del veicolo spaziale NASA UPPER atmosphere research satellite (UARS).

2. Al Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri è attribuito l'incarico di Commissario delegato per l'adozione di ogni indispensabile provvedimento su tutto il territorio del Nord d'Italia per assicurare ogni forma di assistenza e di tutela degli interessi pubblici primari delle popolazioni interessate, nonché ogni misura idonea alla salvaguardia delle vite umane.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 settembre 2011

Il Presidente: BERLUSCONI

11A12611

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 25 maggio 2011.

Università telematiche finanziabili dall'anno 2011.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121 relativo all'istituzione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;

Visto l'articolo 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

Visto l'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 29 luglio 1991, n. 243 relativa al finanziamento ordinario delle università non statali;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante «Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario»;

Visto in particolare, l'articolo 12, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ai sensi del quale, con decreto del Ministro, sentita l'ANVUR, e nelle more della sua costituzione, con il parere del Comitato Nazionale per la Valutazione del Sistema Universitario (CNVSU), sono individuate le università telematiche destinatarie dei contributi di cui alla legge 29 luglio 1991, n. 243, relativi alle università non statali legalmente riconosciute;

Visto l'articolo 26, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come modificato dall'articolo 4, comma 1-*bis* della legge 14 maggio 2005, n. 80 che ha stabilito che anche per le università telematiche trova applicazione quanto previsto dalla legge 29 luglio 1991, n. 243 (finanziamento ordinario delle università non statali) e dell'articolo 2, comma 5, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25 (Istituzione delle università non statali nell'ambito della programmazione);

Considerato che l'articolo 9, comma 4, del decreto ministeriale 5 agosto 2004, n. 262 (programmazione triennale del sistema universitario 2004-2006) dispone che al termine del terzo, quinto e settimo anno di attività delle università non statali legalmente riconosciute, il Comitato Nazionale per la Valutazione del Sistema Universitario provvede ad effettuare una valutazione dei risultati conseguiti e che soltanto dopo la positiva valutazione del Comitato, al termine del quinto anno di attività, possono essere concessi alle università i contributi previsti dalla legge 29 luglio 1991, n. 243 e dall'articolo 5, comma 1, lettera *c)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

Visto l'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla

legge 9 gennaio 2009, n. 1 che definisce gli indicatori per la ripartizione delle risorse alle università;

Vista la nota 15 marzo 2011, prot. 152, con il quale il Comitato Nazionale per la Valutazione del Sistema Universitario demanda al Ministero l'individuazione degli Atenei ai quali può essere applicata la norma sui finanziamenti previsti dalla legge 30 dicembre 2010, n. 240, sulla base delle relazioni predisposte a seguito delle valutazioni effettuate presso alcuni atenei telematici alla fine del quinto anno di attività;

Viste le relazioni del predetto Comitato sulle verifiche effettuate al termine del quinquennio di attività dell'Università «Guglielmo Marconi» (Doc 11/09), dell'Università Uninettutno (Doc 2/11) e «Leonardo da Vinci» (Doc 8/09);

Considerato che le conclusioni di dette relazioni indicano esplicitamente i punti di forza e di criticità delle singole università nonché un giudizio sintetico differenziato in relazione al giudizio complessivo sull'attività delle università;

Preso atto che la relazione sull'Università «Uninettuno» si conclude con un parere «sicuramente positivo», quella sull'università «Guglielmo Marconi» con una «valutazione positiva» mentre la relazione sull'Università "Leonardo da Vinci" invita il Ministero a monitorare l'evoluzione temporale del numero di iscritti e l'Università stessa ad accelerare il processo di integrazione con l'Università statale «Gabriele D'Annunzio» di Chieti;

Considerato che alla luce delle suddette relazioni si ritiene opportuno attribuire i relativi finanziarnenti alle università che hanno ottenuto una valutazione esplicitamente positiva;

Decreta:

Art. 1.

Università telematiche finanziabili dall'anno 2011

1. A partire dall'anno 2011 possono accedere ai contributi di cui alla legge 29 luglio 1991, n. 243, le università telematiche "Uninettuno" e "Guglielmo Marconi".

2. La quota da attribuire ai predetti atenei è stabilita sulla base dei criteri determinati con decreto del Ministro, sentita l'A.N.V.U.R., tenuto conto degli indicatori definiti ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1.

Art. 2.

Individuazione di ulteriori Università finanziabili

Con successivi decreti, emanati ai sensi dell'articolo 12, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sentita l'A.N.V.U.R., possono essere individuate altre università alle quali si applicano le previsioni di cui al citato articolo 12.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 maggio 2011

Il Ministro: GELMINI

11A12367

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 26 agosto 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Chiavacci Cinzia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza della sig.ra Chiavacci Cinzia nata il 10 febbraio 1961 a Pistoia, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di avvocato;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che la richiedente sig.ra Chiavacci è in possesso del titolo accademico ottenuto in data 2 ottobre 2006 in Italia presso l'Università degli studi di Firenze e del titolo di laurea in scienze politiche del 29 giugno 1999 conseguito presso l'Università degli studi di Firenze;

Considerato che la medesima risulta avere sostenuto gli esami richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del provvedimento di omologa del titolo di accademico conseguito in Italia a quello analogo spagnolo;

Considerato, inoltre, che l'interessata ha prodotto certificazione attestante il compimento della pratica in Italia come risulta dal certificato rilasciato dal consiglio dell'Ordine degli avvocati di Lucca in data 7 novembre 2008;

Considerato, altresì, che l'interessata ha prodotto l'attestazione della Corte d'Appello di Firenze di avere superato le prove scritte per l'esame di abilitazione alla professione forense;

Considerato che il Ministerio dell'Educacion spagnolo, con atto del 5 agosto 2010, avendo accertato il supera-

mento degli esami previsti, ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola;

Considerato che ha documentato di essere iscritta all'«Ilustre Colegio de Abogados de Murcia» dal 29 dicembre 2010;

Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo n. 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Considerato che il suddetto decreto prevede, nell'art. 2, comma quinto, che «se il richiedente è in possesso di titolo professionale conseguito a seguito di percorso formativo analogo a quello richiesto dall'ordinamento italiano, l'esame consiste nell'unica prova orale»;

Ritenuto che il riferimento al «percorso formativo analogo» debba essere interpretato nel senso che la limitazione alla sola prova attitudinale orale debba essere applicata solo nel caso di piena corrispondenza del percorso formativo acquisito dal richiedente rispetto a quello previsto dal nostro ordinamento, attualmente basato sui tre presupposti fondamentali della laurea, del periodo di tirocinio e del superamento dell'esame di abilitazione;

Ritenuto che il superamento della prova scritta dell'esame di stato per la professione di avvocato in Italia non possa essere valutato ai fini di una riduzione della misura compensativa, considerata la inscindibilità dell'esame di stato stesso nelle sue parti: scritto e orale;

Ritenuto in effetti che tale esame di stato costituisce un «unicum» che può essere preso in considerazione solo nella complessità del suo risultato finale, che consente di riscontrare il possesso dei requisiti minimi necessari all'esercizio della professione;

Ritenuto pertanto che ai richiedenti che abbiano superato gli scritti dell'esame di stato in Italia vada applicata la misura compensativa che prevede anche la prova scritta, oltre all'orale, considerata la sua imprescindibilità al fine di una corretta valutazione della professionalità dei richiedenti stessi;

Ritenuto, pertanto, che non sussistendo i presupposti per l'individuazione di una situazione di analogia di percorso formativo, si debba provvedere alla applicazione di una misura compensativa composta anche di una prova scritta ai fini di colmare la differenza sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessata e al fine quindi del compiuto esame della capacità professionale del richiedente;

Ritenuto, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista nella redazione di un atto giudiziario oltre che in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;

Vista le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 23 giugno 2011;

Considerato il conforme parere scritto del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

Decreta:

Alla sig.ra Chiavacci Cinzia nata il 10 febbraio 1961 a Pistoia, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di «abogado» quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

a) una prova scritta consistente nella redazione di un atto giudiziario sulle seguenti materie, a scelta della candidata: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale;

b) unica prova orale su due materie, il cui svolgimento è subordinato al superamento della prova scritta: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta della candidata): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

La richiedente, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale degli avvocati domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia alla richiedente al recapito da questa indicato nella domanda.

La commissione rilascia all'interessata certificazione dell' avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 26 agosto 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

11A12124

DECRETO 26 agosto 2011.

Riconoscimento, al sig. Rocchetti Giordano, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza di Rocchetti Giordano, nato il 14 luglio 1977 a Civitavecchia, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/07, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta il regolamento di cui all'articolo 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che il richiedente è in possesso del titolo accademico Laurea in Giurisprudenza ottenuto presso l'Università di Siena in data 14 luglio 2007;

Considerato che il medesimo risulta avere sostenuto gli esami richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del provvedimento di omologa del titolo di accademico conseguito in Italia a quello analogo spagnolo;

Considerato che l'interessato ha inoltre prodotto certificazione attestante il compimento della pratica in Italia come risulta da attestazione dell'Ordine degli Avvocati di Civitavecchia del 3 febbraio 2011;

Preso atto che il richiedente ha presentato certificazione relativa ad esperienza professionale e formazione in Spagna, ed inoltre attestazione del Consiglio dell'Ordine di Civitavecchia relativa alla frequenza alla scuola forense per il triennio 2007/2010 oltre ad attestati vari di partecipazione a convegni;

Considerato che il Ministero dell'Educacion spagnolo, con atto del 12 aprile 2010, avendo accertato il superamento degli esami previsti nella risoluzione del 27 ottobre 2009, ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola;

Considerato che ha documentato di essere iscritto all'«Ilustre colegio de Abogados» di Madrid dal 8 giugno 2010;

Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Considerato che il suddetto decreto prevede, nell'art. 2, comma quinto, che «se il richiedente è in possesso di titolo professionale conseguito a seguito di percorso formativo analogo a quello richiesto dall'ordinamento italiano, l'esame consiste nell'unica prova orale»;

Ritenuto che il riferimento al «percorso formativo analogo» debba essere interpretato nel senso che la limitazione alla sola prova attitudinale orale debba essere applicata solo nel caso di piena corrispondenza del percorso formativo acquisito dal richiedente rispetto a quello previsto dal nostro ordinamento, attualmente basato sui tre presupposti fondamentali della laurea, del periodo di tirocinio e del superamento dell'esame di abilitazione;

Ritenuto, pertanto, che non sussistendo i presupposti per l'individuazione di una situazione di analogia di percorso formativo, si debba provvedere alla applicazione di una misura compensativa composta anche di una prova scritta ai fini di colmare la differenza sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessato e al fine quindi del compiuto esame della capacità professionale del richiedente;

Considerato che si è ritenuto di non attribuire ulteriore rilevanza ai certificati attestanti ulteriore formazione acquisita in Italia;

Considerato inoltre si è ritenuto di non attribuire ulteriore rilevanza ai certificati attestanti ulteriore formazione acquisita in Spagna, tanto più che trattasi di diritto spagnolo;

Ritenuto, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista nella redazione di un atto giudiziario oltre che in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;

Viste le conformi determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 26 maggio 2011;

Considerato il conforme parere scritto del rappresentante di categoria in atti allegato;

Decreta:

Al Sig. Rocchetti Giordano, nato il 14 luglio 1977 a Civitavecchia, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di «Abogado» di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all' albo degli «avvocati».

Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

a) Una prova scritta consistente nella redazione di un atto giudiziario sulle seguenti materie, a scelta del candidato: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale;

b) Unica prova orale su due materie, il cui svolgimento è subordinato al superamento della prova scritta: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

Il richiedente, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio Nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La commissione, istituita presso il Consiglio Nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia al richiedente al recapito da questi indicato nella domanda.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell' avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 26 agosto 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

11A12288

DECRETO 26 agosto 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Parodi Marta, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza di Parodi Marta, nata il 23 dicembre 1977 a Savona, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/07, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che la richiedente è in possesso del titolo accademico laurea in giurisprudenza ottenuto presso l'Università degli studi di Genova in data 4 luglio 2003;

Considerato che la medesima risulta avere sostenuto gli esami richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del provvedimento di omologa del titolo di accademico conseguito in Italia a quello analogo spagnolo;

Considerato che l'interessata ha inoltre prodotto certificazione attestante il compimento della pratica in Italia come risulta da attestazione dell'Ordine degli avvocati di Savona del 28 settembre 2005;

Preso atto che la richiedente ha presentato certificazione relativa alla frequenza alla scuola forense presso il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Genova;

Considerato che il Ministero dell'educacion spagnolo, con atto del 7 aprile 2010, avendo accertato il superamento degli esami previsti nella risoluzione del 30 giugno 2009, ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola;

Considerato che ha documentato di essere iscritta all'«Ilustre colegio de Abogados» di Murcia dal 29 settembre 2010;

Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo n. 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Considerato che il suddetto decreto prevede, nell'art. 2, comma quinto, che «se il richiedente è in possesso di titolo professionale conseguito a seguito di percorso formativo analogo a quello richiesto dall'ordinamento italiano, l'esame consiste nell'unica prova orale»;

Ritenuto che il riferimento al «percorso formativo analogo» debba essere interpretato nel senso che la limitazione alla sola prova attitudinale orale debba essere applicata solo nel caso di piena corrispondenza del percorso formativo acquisito dal richiedente rispetto a quello previsto dal nostro ordinamento, attualmente basato sui tre presupposti fondamentali della laurea, del periodo di tirocinio e del superamento dell'esame di abilitazione;

Ritenuto, pertanto, che non sussistendo i presupposti per l'individuazione di una situazione di analogia di percorso formativo, si debba provvedere alla applicazione di una misura compensativa composta anche di una prova scritta ai fini di colmare la differenza sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessata e al fine quindi del compiuto esame della capacità professionale della richiedente;

Considerato che si è ritenuto di non attribuire ulteriore rilevanza ai certificati attestanti ulteriore formazione acquisita in Italia;

Ritenuto, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista nella redazione di un atto giudiziario oltre che in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;

Viste le conformi determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 26 maggio 2011;

Considerato il conforme parere scritto del rappresentante di categoria in atti allegato;

Decreta:

Alla sig.ra Parodi Marta, nata il 23 dicembre 1977 a Savona, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di «Abogado» di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «avvocati».

Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

a) Una prova scritta consistente nella redazione di un atto giudiziario sulle seguenti materie, a scelta del candidato: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale;

b) Unica prova orale su due materie, il cui svolgimento è subordinato al superamento della prova scritta: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

La richiedente, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia alla richiedente al recapito indicato nella domanda.

La commissione rilascia all'interessata certificazione dell' avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 26 agosto 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

11A12289

DECRETO 26 agosto 2011.

Riconoscimento, al sig. Monticelli Claudio, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza di Monticelli Claudio, nato il 20 gennaio 1975 a San Remo, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/07, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerata la pronuncia della Corte di giustizia del 29 gennaio 2009 nella parte in cui, in particolare, enuncia il principio secondo cui non può essere riconosciuto un titolo professionale rilasciato da un'autorità di uno stato membro che non sanzioni alcuna formazione prevista dal sistema di istruzione di tale stato membro e non si fondi né su di un esame né di un'esperienza professionale acquisita in detto stato membro;

Considerato che nella fattispecie il richiedente è in possesso del titolo accademico laurea in giurisprudenza ottenuto presso l'Università degli studi di Pisa in data 23 ottobre 2003;

Considerato che il medesimo ha documentato un attestato di frequenza a un corso di formazione dell'avvocato penalista presso il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di La Spezia;

Considerato che il Ministero dell'educacion spagnolo, con atto del 10 agosto 2010, avendo accertato il superamento degli esami, ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola;

Considerato che ha documentato di essere iscritto all'«Ilustre colegi d'Advocats» di Barcellona dal 25 ottobre 2010;

Ritenuto più in particolare che il superamento dei suddetti esami ed il conseguente certificato di omologa possano essere qualificati quale formazione aggiuntiva conseguita in uno stato membro;

Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo n. 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Considerato che si è ritenuto di non attribuire ulteriore rilevanza ai certificati attestanti ulteriore formazione acquisita in Italia;

Ritenuto, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista nella redazione di pareri ed atti giudiziari che consentano di verificare la capacità professionale pratica del medesimo, oltre che in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;

Viste le conformi determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 26 maggio 2011;

Considerato il conforme parere scritto del rappresentante di categoria in atti allegato;

Decreta:

Al sig. Monticelli Claudio, nato il 20 gennaio 1975 a San Remo, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di «Advocat» di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «avvocati».

Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

a) Due prove scritte: consistenti nella redazione di un parere e di un atto giudiziario sulle seguenti materie, a scelta del candidato: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale;

b) Unica prova orale su due materie, il cui svolgimento è subordinato al superamento della prova scritta: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

Il richiedente, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia al richiedente al recapito da questi indicato nella domanda.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell' avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 26 agosto 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

11A12290

DECRETO 26 agosto 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Ostuni Patrizia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza della sig.ra Ostuni Patrizia nata il 20 maggio 1978 a Rastatt (Germania), cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di avvocato;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che la richiedente sig.ra Ostuni è in possesso del titolo accademico ottenuto in data 9 ottobre 2006 in Italia presso la Università degli studi di Milano;

Considerato che la medesima risulta avere sostenuto gli esami richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del provvedimento di omologa del titolo di accademico conseguito in Italia a quello analogo spagnolo;

Considerato, inoltre, che l'interessata ha prodotto certificazione attestante il compimento della pratica in Italia come risulta dal certificato rilasciato dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Milano in data 6 novembre 2008;

Considerato, altresì, che l'interessata ha prodotto l'attestazione della Corte d'Appello di Milano di avere superato le prove scritte per l'esame di abilitazione alla professione forense;

Considerato che il Ministerio dell'Educacion spagnolo, con atto del 4 agosto 2010, avendo accertato il superamento degli esami previsti, ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola;

Considerato che ha documentato di essere iscritta all'«Ilustre Colegio de Abogados de Madrid» dal 13 settembre 2010;

Preso atto ha documentato di aver sostenuto il colloquio finale della Scuola di I livello e per l'idoneità alla difesa d'Ufficio;

Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo n. 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Considerato che il suddetto decreto prevede, nell'art. 2, comma quinto, che «se il richiedente è in possesso di titolo professionale conseguito a seguito di percorso formativo analogo a quello richiesto dall'ordinamento italiano, l'esame consiste nell'unica prova orale»;

Ritenuto che il riferimento al «percorso formativo analogo» debba essere interpretato nel senso che la limitazione alla sola prova attitudinale orale debba essere applicata solo nel caso di piena corrispondenza del percorso formativo acquisito dal richiedente rispetto a quello previsto dal nostro ordinamento, attualmente basato sui tre presupposti fondamentali della laurea, del periodo di tirocinio e del superamento dell'esame di abilitazione;

Ritenuto che il superamento della prova scritta dell'esame di Stato per la professione di avvocato in Italia non possa essere valutato ai fini di una riduzione della misura compensativa, considerata la inscindibilità dell'esame di Stato stesso nelle sue parti: scritto e orale;

Ritenuto in effetti che tale esame di Stato costituisce un «*unicum*» che può essere preso in considerazione solo nella complessità del suo risultato finale, che consente di riscontrare il possesso dei requisiti minimi necessari all'esercizio della professione;

Ritenuto pertanto che ai richiedenti che abbiano superato gli scritti dell'esame di Stato in Italia vada applicata la misura compensativa che prevede anche la prova scritta, oltre all'orale, considerata la sua imprescindibilità al fine di una corretta valutazione della professionalità dei richiedenti stessi;

Ritenuto, pertanto, che non sussistendo i presupposti per l'individuazione di una situazione di analogia di percorso formativo, si debba provvedere alla applicazione di una misura compensativa composta anche di una prova scritta ai fini di colmare la differenza sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessata e al fine quindi del compiuto esame della capacità professionale del richiedente;

Considerato inoltre che si è ritenuto di non attribuire ulteriore rilevanza ai certificati attestanti ulteriore formazione acquisita in Italia;

Ritenuto, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista nella redazione di un atto giudiziario oltre che in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;

Vista le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 23 giugno 2011;

Considerato il conforme parere scritto del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

Decreta:

Alla sig.ra Ostuni Patrizia nata il 20 maggio 1978 a Rastatt (Germania), cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di «abogado» quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

a) una prova scritta consistente nella redazione di un atto giudiziario sulle seguenti materie, a scelta della candidata: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale;

b) unica prova orale su due materie, il cui svolgimento è subordinato al superamento della prova scritta: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta della candidata): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

La richiedente, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale degli avvocati domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia alla richiedente al recapito da questa indicato nella domanda.

La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 26 agosto 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

11A12328

DECRETO 26 agosto 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Murziani Laura, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza di Murziani Laura, nata il 22 gennaio 1976 a Sassari, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di avvocato;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che il richiedente è in possesso del titolo accademico Laurea in giurisprudenza ottenuto presso l'Università degli studi di Sassari in data 8 novembre 2005;

Considerato che la medesima risulta avere sostenuto gli esami richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del provvedimento di omologa del titolo di accademico conseguito in Italia a quello analogo spagnolo;

Considerato che l'interessata ha inoltre prodotto certificazione attestante il compimento della pratica in Italia come risulta da attestazione dell'Ordine degli avvocati di Sassari del 13 marzo 2008;

Preso atto che la richiedente ha presentato certificazione relativa alla frequenza a esperienza professionale in Spagna;

Considerato che il Ministero dell'Educacion spagnolo, con atto del 4 agosto 2010, avendo accertato il superamento degli esami previsti nella risoluzione del 23 giugno 2009, ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola;

Considerato che ha documentato di essere iscritta all'«Ilustre colegio de Abogados» di Murcia dal 29 dicembre 2010;

Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo n. 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Considerato che il suddetto decreto prevede, nell'art. 2, comma quinto, che «se il richiedente è in possesso di titolo professionale conseguito a seguito di percorso formativo analogo a quello richiesto dall'ordinamento italiano, l'esame consiste nell'unica prova orale»;

Ritenuto che il riferimento al «percorso formativo analogo» debba essere interpretato nel senso che la limitazione alla sola prova attitudinale orale debba essere applicata solo nel caso di piena corrispondenza del percorso formativo acquisito dal richiedente rispetto a quello previsto dal nostro ordinamento, attualmente basato sui tre presupposti fondamentali della laurea, del periodo di tirocinio e del superamento dell'esame di abilitazione;

Ritenuto, pertanto, che non sussistendo i presupposti per l'individuazione di una situazione di analogia di percorso formativo, si debba provvedere alla applicazione di una misura compensativa composta anche di una prova scritta ai fini di colmare la differenza sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessata e al fine quindi del compiuto esame della capacità professionale della richiedente;

Considerato che si è ritenuto di non attribuire ulteriore rilevanza ai certificati attestanti formazione acquisita in Spagna in quanto trattasi di diritto spagnolo;

Ritenuto, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista nella redazione di un atto giudiziario oltre che in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;

Viste le conformi determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 26 maggio 2011;

Considerato il conforme parere scritto del rappresentante di categoria in atti allegato;

Decreta:

Alla sig.ra Murziani Laura, nata il 22 gennaio 1976 a Sassari, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di «Abogado» di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

a) una prova scritta consistente nella redazione di un atto giudiziario sulle seguenti materie, a scelta del candidato: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale;

b) unica prova orale su due materie, il cui svolgimento è subordinato al superamento della prova scritta: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

La richiedente, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia alla richiedente al recapito indicato nella domanda.

La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 26 agosto 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

11A12329

DECRETO 26 agosto 2011.

Riconoscimento, al sig. Paico Diaz Luis Alberto, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di tecnologo alimentare.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza del sig. Paico Diaz Luis Alberto nato a Lambayeque (Perù) il 16 luglio 1966, cittadino peruviano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 394/99 in combinato disposto con l'art. 16 del d.lgs n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di «Ingeniero en Industrias Alimentarias» di cui è in possesso, conseguito in Perù, ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di tecnologo alimentare;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successive integrazione

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 recante norme di attuazione del citato d.lgs n. 286/98, a norma dell'art. 1, comma 6 e successive integrazioni;

Visto il decreto legislativo 9 novembre, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 – relativa al riconoscimento della qualifiche professionali;

Considerato che il richiedente è in possesso del titolo accademico di «Titulo de Ingeniero en Industrias Alimentarias», conseguito presso l' «Universidad Nacional Agraria La Molina» il 17 gennaio 2003;

Considerato che l'istante è iscritto presso il «Colegio de Ingenieros del Perù Consejo departamental de la Libertad» dal 27 dicembre 2008 n. 16053;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 23 giugno 2011 nella quale è stato espresso parere favorevole;

Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria in atti allegato;

Ritenuto che il richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di tecnologo alimentare per cui non appare necessario applicare misure compensative;

Visto l'art. 49 co. del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Considerato che il sig. Paico Diaz Luis Aberto è in possesso del permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura di Pesaro Urbino in data 31.8.2010 con scadenza il 30.8.2012 per lavoro subordinato;

Decreta:

Al sig. Paico Diaz Luis Alberto nato a Lambayeque (Perù) il 16 luglio 1966, cittadino peruviano, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei tecnologi alimentari e l'esercizio della professione in Italia.

L'iscrizione all'Albo avviene nell'ambito delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro autonomo o subordinato, ai sensi dell'art. 3 co. 4 del d.lgs. 286/1998 e successive modificazioni, fatta salva la sussistenza di diverse ragioni di esenzione del richiedente rispetto alle quote.

Roma, 26 agosto 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

11A12330

DECRETO 26 agosto 2011.

Riconoscimento, al sig. Rampioni Luca, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza di Rampioni Luca, nato il 19 luglio 1979 a Roma, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/07, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta il regolamento di cui all'articolo 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che il richiedente è in possesso del titolo accademico Laurea in Giurisprudenza ottenuto presso l'Università «La Sapienza» di Roma in data 9 novembre 2005;

Considerato che il medesimo risulta avere sostenuto gli esami richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del provvedimento di omologa del titolo di accademico conseguito in Italia a quello analogo spagnolo;

Considerato che l'interessato ha inoltre prodotto certificazione attestante il compimento della pratica in Italia come risulta da attestazione dell'Ordine degli Avvocati di Roma del 25 marzo 2011;

Preso atto che il richiedente ha presentato un certificato di partecipazione a un corso in Spagna e la documentazione relativa all'iscrizione al registro dei Praticanti Avvocati di Roma;

Considerato che il Ministero dell'Educacion spagnolo, con atto del 20 gennaio 2011, avendo accertato il superamento degli esami previsti nella risoluzione del 8 marzo 2010, ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola;

Considerato che ha documentato di essere iscritto all'«Ilustre colegio de Abogados» di Madrid dal 24 febbraio 2011;

Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Considerato che il suddetto decreto prevede, nell'art. 2, comma quinto, che «se il richiedente è in possesso di titolo professionale conseguito a seguito di percorso formativo analogo a quello richiesto dall'ordinamento italiano, l'esame consiste nell'unica prova orale»;

Ritenuto che il riferimento al «percorso formativo analogo» debba essere interpretato nel senso che la limitazione alla sola prova attitudinale orale debba essere applicata solo nel caso di piena corrispondenza del percorso formativo acquisito dal richiedente rispetto a quello previsto dal nostro ordinamento, attualmente basato sui tre presupposti fondamentali della laurea, del periodo di tirocinio e del superamento dell'esame di abilitazione;

Ritenuto, pertanto, che non sussistendo i presupposti per l'individuazione di una situazione di analogia di percorso formativo, si debba provvedere alla applicazione di una misura compensativa composta anche di una prova scritta ai fini di colmare la differenza sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessato e al fine quindi del compiuto esame della capacità professionale del richiedente;

Considerato che si è ritenuto di non attribuire ulteriore rilevanza ai certificati attestanti ulteriore formazione acquisita in Italia;

Considerato inoltre si è ritenuto di non attribuire ulteriore rilevanza ai certificati attestanti ulteriore formazione acquisita in Spagna, tanto più che trattasi di diritto spagnolo;

Ritenuto, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista nella redazione di un atto giudiziario oltre che in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;

Viste le conformi determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 23 giugno 2011;

Considerato il conforme parere scritto del rappresentante di categoria in atti allegato;

Decreta:

Al Sig. Rampioni Luca, nato il 19 luglio 1979 a Roma, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di «Abogado» di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all' albo degli "avvocati".

Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

a) Una prova scritta consistente nella redazione di un atto giudiziario sulle seguenti materie, a scelta del candidato: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo

(sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale;

b) Unica prova orale su due materie, il cui svolgimento è subordinato al superamento della prova scritta: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

Il richiedente, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio Nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La commissione, istituita presso il Consiglio Nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia al richiedente al recapito da questi indicato nella domanda.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 26 agosto 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

11A12331

DECRETO 26 agosto 2011.

Riconoscimento, al sig. Tondi Josè Baldomero, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di dottore agronomo e dottore forestale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza del Sig. Tondi Josè Baldomero, nato a Maracaibo (Venezuela) il 25 novembre 1966, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del D.P.R. n. 394/99 in combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di «Ingeniero Agronomo» di cui è in possesso, conseguito in Venezuela, ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di «Dottore Agronomo»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 recante norme di attuazione del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive integrazioni;

Visto il decreto legislativo 9 novembre, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa al riconoscimento della qualifiche professionali;

Visto l'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 su indicato così come modificato dalla legge n. 189/2002, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Preso atto che il richiedente è in possesso del titolo accademico di «Ingeniero Agronomo» del 27 luglio 1993 conseguito presso l'«Universidad del Zulia»;

Considerato che il sig. Tondi Josè Baldomero è iscritto presso il «Centro de Ingenieros del Estado Zulia» dal 5 ottobre 1993;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 26 maggio 2011;

Visto il conforme parere scritto del rappresentante del Consiglio Nazionale di Categoria nella conferenza sopra citata;

Ritenuto che il richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di «Agronomo e forestale» - sez. A, per cui non appare necessario applicare misure compensative;

Decreta:

Al Sig. Tondi Josè Baldomero, nato a Maracaibo il 25 novembre 1966, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei «Dottori Agronomi e dottori forestali» sez. A e l'esercizio della professione in Italia;

Roma 26 agosto 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

11A12332

DECRETO 26 agosto 2011.

Riconoscimento, al sig. Soldi Tommaso, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza del sig. Soldi Tommaso nato il 26 agosto 1977 a Firenze, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/07, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta il regolamento di cui all'articolo 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che il richiedente sig. Soldi è in possesso del titolo accademico ottenuto in data 17 febbraio 2004 Italia presso la Università degli studi di Firenze;

Considerato che il medesimo risulta avere sostenuto gli esami richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del provvedimento di omologa del titolo di accademico conseguito in Italia a quello analogo spagnolo;

Considerato, inoltre, che l'interessato ha prodotto certificazione attestante il compimento della pratica in Italia come risulta dal certificato rilasciato dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Prato in data 11.10.2006;

Considerato, altresì, che l'interessato ha prodotto l'attestazione della Corte d'Appello di Firenze di avere superato le prove scritte per l'esame di abilitazione alla professione forense;

Considerato che il Ministerio dell'Educacion spagnolo, con atto del 12 aprile 2010, avendo accertato il superamento degli esami previsti, ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola;

Considerato che ha documentato di essere iscritto all'«Ilustre Colegio de Abogados de Madrid» dall' 27.5.2010;

Preso atto che il richiedente ha presentato certificazione relativa ad attestati di partecipazione a convegni e a corsi vari;

Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Considerato che il suddetto decreto prevede, nell'art. 2, comma quinto, che "se il richiedente è in possesso di titolo professionale conseguito a seguito di percorso formativo analogo a quello richiesto dall'ordinamento italiano, l'esame consiste nell'unica prova orale";

Ritenuto che il riferimento al "percorso formativo analogo" debba essere interpretato nel senso che la limitazione alla sola prova attitudinale orale debba essere applicata solo nel caso di piena corrispondenza del percorso formativo acquisito dal richiedente rispetto a quello previsto dal nostro ordinamento, attualmente basato sui tre presupposti fondamentali della laurea, del periodo di tirocinio e del superamento dell'esame di abilitazione;

Ritenuto che il superamento della prova scritta dell'esame di stato per la professione di avvocato in Italia non possa essere valutato ai fini di una riduzione della misura compensativa, considerata la inscindibilità dell'esame di stato stesso nelle sue parti: scritto e orale;

Ritenuto in effetti che tale esame di stato costituisce un "unicum" che può essere preso in considerazione solo nella complessità del suo risultato finale, che consente di riscontrare il possesso dei requisiti minimi necessari all'esercizio della professione;

Ritenuto pertanto che ai richiedenti che abbiano superato gli scritti dell'esame di stato in Italia vada applicata la misura compensativa che prevede anche la prova scritta, oltre all'orale, considerata la sua imprescindibilità al fine di una corretta valutazione della professionalità dei richiedenti stessi.

Ritenuto, pertanto, che non sussistendo i presupposti per l'individuazione di una situazione di analogia di percorso formativo, si debba provvedere alla applicazione di una misura compensativa composta anche di una prova scritta ai fini di colmare la differenza sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessata e al fine quindi del compiuto esame della capacità professionale del richiedente;

Considerato inoltre che si è ritenuto di non attribuire ulteriore rilevanza ai certificati attestanti ulteriore formazione acquisita in Italia;

Ritenuto, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista nella redazione di un atto giudiziario oltre che in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;

Vista le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 23 giugno 2011;

Considerato il conforme parere scritto del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

Decreta:

Al sig. Soldi Tommaso nato il 26 agosto 1977 a Firenze, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di «abogado» quale titolo valido per l'iscrizione all' albo degli «avvocati».

Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

a) Una prova scritta consistente nella redazione di un atto giudiziario sulle seguenti materie, a scelta della candidata: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale;

b) Unica prova orale su due materie, il cui svolgimento è subordinato al superamento della prova scritta: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta della candidata): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

Il richiedente, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio Nazionale degli avvocati domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La commissione, istituita presso il Consiglio Nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia al richiedente al recapito indicato nella domanda.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell' avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 26 agosto 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

11A12333

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 28 giugno 2011.

Trasferimento al Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) delle funzioni svolte dall'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN).

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L'INNOVAZIONE

Visto il regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1429, convertito dalla legge 14 giugno 1928, n. 1463, concernente l'istituzione dell'Ente «Vasca Nazionale per l'esperienze di architettura navale», ora abrogato dall'art. 2268, comma 1, n. 45, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

Visto il regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 530, con il quale, tra l'altro, l'ente predetto ha assunto la denominazione di «Istituto nazionale per gli studi ed esperienze di architettura navale» ora abrogato dall'art. 2268, comma 1, n. 262, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 8, concernente «Autonomia degli enti di ricerca»;

Visto l'art. 10, comma 2, del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, recante il regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge, 20 marzo 1975, n. 70;

Visto l'art. 7, comma 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, che sopprime l'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN);

Considerato che ai sensi del medesimo art. 7, comma 21, secondo periodo, del citato decreto-legge, le funzioni svolte dall'INSEAN e le connesse risorse umane, strumentali e finanziarie sono trasferite al Consiglio nazionale delle ricerche con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione;

Accertato che le risorse destinate all'ex Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN), per l'anno finanziario 2011, sono iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Ravvisata pertanto la necessità di dare concreta attuazione al trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie dall'ex Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN) al Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), al fine di evitare discontinuità nella gestione delle risorse umane e strumentali;

Considerato che il personale dei ruoli dell'ex Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN) appartiene allo stesso comparto del personale dei ruoli del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR);

Vista la nota protocollo n. 87719 del 2 dicembre 2010, con la quale il presidente del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) ha rappresentato alle amministrazioni vigilanti che è possibile assumere la gestione delle funzioni e delle risorse dell'ex Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN) dal 1° gennaio 2011;

Decreta:

Art. 1.

Trasferimento delle funzioni dall'ex INSEAN al CNR

1. Le funzioni dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN) sono trasferite al Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) con decorrenza dal 1° gennaio 2011 e dalla medesima data il CNR subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi relativi alle funzioni di cui sopra.

Art. 2.

Trasferimento del personale

1. A decorrere dal 1° gennaio 2011 il personale a tempo indeterminato in servizio presso l'ex Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN) è inquadrato nei ruoli del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) sulla base della tabella A, allegata al presente decreto che ne costituisce parte integrante, secondo il profilo, il livello, la fascia stipendiale, la posizione economica e le relative anzianità.

2. I dipendenti trasferiti conservano, oltre al trattamento economico fondamentale, anche il trattamento economi-

co accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative. Nel caso in cui tale trattamento risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), è attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.

3. Il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) subentra nella titolarità dei restanti rapporti di lavoro fino alla scadenza prefissata.

Art. 3.

Trasferimento delle risorse finanziarie e strumentali

1. Le risorse finanziarie dell'ex Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN) sono trasferite al Consiglio nazionale delle ricerche (CNR). Il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), a decorrere dal 1° gennaio 2011, subentra nella titolarità dei beni mobili ed immobili di proprietà dell'ex Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN).

Art. 4.

Clausola finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 giugno 2011

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
MATTEOLI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
GELMINI

Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione
BRUNETTA

Registrato alla Corte dei conti il 3 agosto 2011
Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 12, foglio n. 350

TABELLA *A*
(Art. 2)

Profilo professionale	Livello	Presenti in servizio al 31 maggio 2010	Variazioni (*)	Presenti in servizio al 1° gennaio 2011
Dirigente di ricerca	I	1	*0*	1
Primo ricercatore	II	9	*0*	9
Ricercatore	III	18	*0*	18
Totale ricercatori		**28**	***0***	**28**
Dirigente tecnologo	I	2	*0*	2
Primo tecnologo	II	6	*0*	6
Tecnologo	III	8	*0*	8
Totale tecnologi		**16**	***0***	**16**
Collaboratore tecnico E.R.	IV	25	*–2*	23
Collaboratore tecnico E.R.	V	12	*0*	12
Collaboratore tecnico E.R.	VI	3	*2*	5
Totale collaboratori tecnici E.R.		**40**	***0***	**40**
Operatore tecnico	VI	7	*–2*	5
Operatore tecnico	VII	8	*0*	8
Operatore tecnico	VIII	7	*0*	7
Totale operatori tecnici		**22**	***–2***	**20**
Ausiliario tecnico	VIII	3	*0*	3
Totale ausiliari tecnici		**3**	***0***	**3**
Dirigente generale		0	*0*	0
Dirigente		1	*0*	1
Totale dirigenti		**1**	***0***	**1**
Funzionario di amministrazione	IV	3	*–1*	2
Funzionario di amministrazione	V	2	*0*	2
Totale funzionari di amministrazione		**5**	***–1***	**4**
Collaboratore di amministrazione	V	3	*0*	3
Collaboratore di amministrazione	VI	5	*0*	5
Collaboratore di amministrazione	VII	5	*0*	5
Totale collaboratori di amministrazione		**13**	***0***	**13**
Operatore di amministrazione	VII	1	*0*	1
Operatore di amministrazione	VIII	1	*0*	1

Totale operatori di amministrazione			**2**	***0***	**2**
TOTALE GENERALE			**130**	***–3***	**127**

(*) N. 2 Collaboratori tecnici E.R., IV livello, sono cessati dal servizio il 31 dicembre 2010, Per n. 2 Operatori tecnici, VI livello, si è conclusa la procedura per l'assegnazione al profilo di Collaboratore tecnico E.R. a parità di livello. N. 1 Funzionario di amministrazione, IV livello, è cessato dal servizio il 9 giugno.

11A12080

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 9 settembre 2011.

Modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Montecucco».

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE
DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito è stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;

Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'articolo 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010 n° 61, recante disposizioni sulla tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 legge 7 luglio 2009, n° 88;

Visti i decreti applicativi, finora emanati, del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n° 61;

Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole del 30 luglio 1998, con il quale è stata riconosciuta la Denominazione di Origine Controllata dei vini «Montecucco» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la domanda presentata dall'Associazione Produttori Vitivinicoli Toscani, intesa ad ottenere modifiche del disciplinare di produzione della Denominazione di Origine Controllata dei vini «Montecucco»;

Visto il parere favorevole della Regione Toscana sulla sopra citata istanza;

Visto il parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di disciplinare di produzione, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 171 del 25 luglio 2011;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati;

Ritenuta la necessità di dover procedere alla modifica della Denominazione di Origine Controllata «Montecucco» e del relativo disciplinare di produzione;

Decreta:

Art. 1.

1. Il disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata «Montecucco», approvato con decreto del Ministero delle politiche agricole del 30 luglio 1998, è sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla campagna vendemmiale 2011/2012.

Art. 2.

1. I soggetti che intendono porre in commercio, a partire dalla campagna vendemmiale 2011/2012, i vini con la Denominazione di Origine Controllata «Montecucco», provenienti da vigneti non ancora iscritti, ma aventi base ampelografica conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare l'iscrizione dei medesimi allo Schedario Viticolo per la D.O.C. in questione, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 8 aprile 2010 n. 61, e conformemente alle disposizioni impartite dalla Regione Toscana.

Art. 3.

A titolo di aggiornamento dell'elenco dei codici previsto dall'articolo 18, comma 6, del decreto ministeriale 16 dicembre 2010, i codici di tutte le tipologie di vini a Denominazione di Origine Controllata «Montecucco» sono riportati nell'allegato A del presente decreto.

Art. 4.

1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la Denominazione di Origine Controllata «Montecucco» é tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 settembre 2011

Il capo Dipartimento: ALONZO

ANNESSO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI "MONTECUCCO"

Articolo 1
(Denominazione)

1. La Denominazione di Origine Controllata "Montecucco" è riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:
Rosso;
Rosso riserva;
Rosato;
Bianco;
Vermentino;
Vin Santo;
Vin Santo Occhio di Pernice;

Articolo 2
(Base ampelografica)

1. I vini a Denominazione di Origine Controllata "Montecucco" devono essere ottenuti da uve prodotte nelle zone di produzione delimitate nel successivo art. 3 e provenienti da vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

"Montecucco" Rosso e Rosso riserva:
Sangiovese, almeno 60%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino, le uve a bacca rossa di altri vitigni idonei alla coltivazione nell'ambito della Regione Toscana, fino ad un massimo del 40% con l'esclusione della Malvasia Nera, Malvasia Nera di Brindisi e Aleatico ed iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato con D.M. 22 aprile 2011 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 23 luglio 2011.

"Montecucco" Rosato:
Sangiovese e Ciliegiolo, da soli o congiuntamente, almeno il 60%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino, da sole o congiuntamente, le uve a bacca rossa di altri vitigni idonei alla coltivazione nell'ambito della Regione Toscana, fino ad un massimo del 40% con l'esclusione della Malvasia Nera, Malvasia Nera di Brindisi e Aleatico ed iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato con D.M. 22 aprile 2011 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 23 luglio 2011.

"Montecucco" Bianco:
Trebbiano Toscano e Vermentino, da soli o congiuntamente, almeno il 40%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino, da sole o congiuntamente, le uve a bacca bianca di altri vitigni idonei alla coltivazione nell'ambito della Regione Toscana, fino ad un massimo del 60% ed iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato con D.M. 22 aprile 2011 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 23 luglio 2011.

"Montecucco" Vermentino:
Vermentino, almeno 85%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino, da sole o congiuntamente, le uve a bacca bianca di altri vitigni idonei alla coltivazione nell'ambito della Regione Toscana, fino ad un massimo del 15%.

"Montecucco" Vin Santo:
Malvasia bianca, Grechetto bianco e Trebbiano toscano, da soli o congiuntamente, almeno il 70%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino, le uve a bacca bianca di altri vitigni idonei alla coltivazione nell'ambito della Regione Toscana, fino ad un massimo del 30% ed iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato con D.M. 22 aprile 2011 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 23 luglio 2011.

"Montecucco" Vin Santo Occhio di Pernice:
Sangiovese, minimo 70%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino, le uve a bacca rossa di altri vitigni idonei alla coltivazione nell'ambito della Regione Toscana, fino ad un massimo del 30% ed iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato con D.M. 22 aprile 2011 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 23 luglio 2011.

2. L'adeguamento della composizione ampelografica su base aziendale dei vigneti della Denominazione di Origine Controllata "Montecucco" dovrà essere effettuata entro dieci anni dalla data di entrata in vigore del presente disciplinare di produzione.

Articolo 3
(Zona di produzione delle uve)

1. La zona di produzione delle uve è collocata all'interno della provincia di Grosseto e comprende le zone vocate dei Comuni di Cinigiano, Civitella Paganico, Campagnatico, Castel del Piano, Roccalbegna, Arcidosso e Seggiano. Tale zona è così delimitata:
a nord il confine parte dall' incrocio della s.s. 223 con il confine amministrativo del comune di Civitella Paganico e lungo di esso prosegue fino ad incrociare in direzione sud-est il confine amministrativo del comune di Cinigiano in prossimità della linea ferroviaria Siena - Monte Antico.
Da qui, seguendo il confine del comune di Cinigiano, prosegue in direzione est fino ad incontrare il confine amministrativo del comune di Castel del Piano lungo di esso in direzione nord-est fino ad incontrare il confine amministrativo del comune di Seggiano, segue detto confine fino ad incontrare la s.s. 323 al ponte sul fosso Ansitonia, si prosegue lungo detta statale 323 in direzione sud e fino all'incrocio con la strada provinciale 64 nei pressi del centro abitato di Castel del Piano.

Da qui la delimitazione prosegue fino a quando la strada non incontra il confine amministrativo del comune di Castel del Piano, si continua lungo detto confine in direzione sud-est lungo il torrente Ente fino al ponte della Peve sul torrente Ente stesso, si prosegue lungo la provinciale n. 26 (Arcidosso) in direzione nord fino ad incontrare il confine amministrativo del comune di Arcidosso e si segue detto confine fino a quando non si incrocia il torrente Zancona in direzione sud fino ad incontrare il confine amministrativo del comune di Cinigiano a sud dell'abitato di Monticello Amiata in località Banditaccia. Da qui si prosegue lungo il confine di Cinigiano fino ad incontrare la strada provinciale n. 55 (Cinigiano-Stribugliano-Vallerona), si prosegue a sud-ovest, lungo detta strada sino al centro abitato di Stribugliano. Da qui si procede, in direzione sud-ovest, lungo la strada provinciale che si ricongiunge alla strada provinciale cinigianese, sino in prossimità del podere Il Cavallino. Da qui si prosegue sino al torrente Trasubie a quota 308 e quindi lungo il fosso Istrico, in direzione sud-ovest, sino a quota 400, dove percorrendo la strada interna per podere Pian di Simone, in direzione sud ci si ricollega alla strada provinciale n. 24 (Baccinello-Cana).Da qui si prosegue in direzione Baccinello sino all'incrocio della strada vicinale dell'Orto di Boccio che si segue sino ad intersecare con il fosso dell'Atleta. Da questo punto seguendo il corso del fosso dell'Atleta, il confine di ricongiunge alla strada provinciale n. 24. Detta strada si percorre sino al limite amministrativo del comune di Scansano e di seguito, in direzione ovest, sino al limite amministrativo del comune di Campagnatico in prossimità del podere Repenti. Lungo il confine del comune di Campagnatico si prosegue in direzione sud-ovest e poi verso nord fino al punto di incrocio con il comune di Civitella Paganico nei pressi della località Poggio dei Massani. Lungo il confine del comune di Civitella Paganico si prosegue verso nord fino al punto di partenza dove questo incrocia la s.s. 223.

Articolo 4
(Norme per la viticoltura)

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata “Montecucco” di cui all’art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona o comunque atte a conferire alle uve, al mosto ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità. Sono da considerarsi pertanto idonei ai fini dell’iscrizione allo Schedario Viticolo unicamente quelli collinari di giacitura e orientamento adatti con sufficiente altitudine e buona sistemazione idraulico-agraria.
Sono da escludere, e non iscrivibili al predetto Schedario, i vigneti ubicati in terreni umidi, su fondi valle ed in terreni fortemente argillosi.
2. La densità di impianto deve essere quella generalmente usata in funzione delle caratteristiche peculiari delle uve e dei vini. Per gli impianti realizzati a partire dal 10 agosto 1998 la densità dei ceppi calcolati sui sesti di impianto non potrà essere inferiore a 3300 piante ad ettaro.
3. È vietata ogni pratica di forzatura. È consentita l’irrigazione di soccorso.
4. La resa massima di uva per ettaro in coltura specializzata non deve superare 9 tonnellate per i vini a Denominazione di Origine Controllata “Montecucco” Rosso, Rosso riserva, Rosato e Vin Santo Occhio di Pernice e 11 tonnellate per i vini a Denominazione di Origine Controllata “Montecucco” Bianco, Vermentino e Vin Santo.
A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata, purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.
L’eccedenza delle uve, nel limite massimo del 20%, non ha diritto alla Denominazione di Origine Controllata.
Fermi restando i limiti sopra indicati la produzione per ettaro in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, sulla base dell’effettiva superficie coperta dalla vite.

In caso di annata sfavorevole, che lo renda necessario, la Regione Toscana, su proposta del Consorzio di tutela, fissa una resa inferiore a quella prevista dal presente disciplinare anche differenziata nell'ambito della zona della produzione di cui all'art. 3.
Nell'ambito della resa massima fissata nel presente articolo, la Regione Toscana, su proposta del Consorzio di tutela, sentite le Organizzazioni di categoria, può fissare i limiti massimi di uva rivendicabili per ettaro inferiori a quelli previsti dal presente disciplinare di produzione in rapporto alla necessità di conseguire un migliore equilibrio di mercato. In questo caso non si applicano le disposizioni di cui all'articolo precedente.
5. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 12% vol. per i vini a Denominazione di Origine Controllata "Montecucco" Rosso, Rosso riserva e Vin Santo Occhio di Pernice, di 11% vol. per i vini a Denominazione di Origine Controllata "Montecucco" Bianco, Rosato, Vermentino e Vin Santo.

Articolo 5
(Norme per la vinificazione)

1. Le operazioni di vinificazione, di appassimento delle uve e di invecchiamento devono essere effettuate nell'ambito della zona di produzione di cui al precedente art. 3 e nelle relative aree amministrative comunali.
2. L'imbottigliamento deve essere effettuato nell'ambito della provincia di Grosseto.
3. Nella vinificazione ed elaborazione devono essere seguiti i criteri tecnici più razionali ed effettuate le pratiche enologiche atte a conferire al prodotto finale le migliori caratteristiche di qualità.
4. È consentito l'arricchimento dei mosti e dei vini di cui all'art. 1, fatta eccezione per le tipologie Vin Santo e Vin Santo occhio di pernice, nei limiti e condizioni stabilite dalle norme comunitarie e nazionali.
5. La tipologia "rosato" deve essere ottenuta con la vinificazione in "rosato" delle uve a bacca rossa.
6. La resa massima dell'uva in vino finito non deve essere superiore al 70% per i vini a Denominazione di Origine Controllata «Montecucco». Qualora superi detto limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla Denominazione di Origine Controllata. Oltre il 75% decade il diritto alla Denominazione di Origine Controllata per tutto il prodotto.
Tuttavia, la resa massima dell'uva in vino finito della Denominazione di Origine Controllata "Montecucco" Vin Santo e Vin Santo Occhio di Pernice non deve essere superiore al 35%.
7. Il vino a Denominazione di Origine Controllata "Montecucco" Rosso non può essere immesso al consumo prima del 1° settembre dell'anno successivo a quello di produzione delle uve.
8. Il vino a Denominazione di Origine Controllata "Montecucco" Rosso riserva non può essere immesso al consumo prima del 1°novembre del secondo anno successivo a quello di produzione delle uve, fermo restando il periodo di invecchiamento obbligatorio complessivo di 18 mesi di cui dodici mesi in contenitori di legno e di sei mesi di affinamento in bottiglia. Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° novembre dell'anno di produzione delle uve.
9. I vini a Denominazione di Origine Controllata "Montecucco" Bianco, Rosato e Vermentino non possono essere immessi al consumo prima del 1° febbraio dell'anno successivo a quello di produzione delle uve.
10. Il tradizionale metodo di vinificazione per l'ottenimento dei vini a Denominazione di Origine Controllata "Montecucco" Vin Santo e Vin Santo Occhio di Pernice prevede quanto segue:
l'uva, dopo aver subito un'accurata cernita, deve essere sottoposta ad appassimento naturale; l'appassimento delle uve deve avvenire in locali idonei ed è ammessa una parziale disidratazione con aria ventilata. L'uva deve raggiungere, prima dell'ammostatura, un contenuto zuccherino non inferiore al 26%. La conservazione e l'invecchiamento dei vini Vin Santo e del Vin Santo Occhio di

Pernice deve avvenire in recipienti di legno (caratelli) di capacità non superiore a 500 litri per un periodo minimo di 18 mesi a decorrere dal 1° gennaio successivo all'anno di raccolta.
L'immissione al consumo del Vin Santo e del Vin Santo Occhio di Pernice può avvenire a partire dal 1° novembre del terzo anno successivo a quello di produzione delle uve, e al termine del periodo di invecchiamento, il prodotto deve avere un titolo alcolometrico volumico totale minimo del 16% vol.

Articolo 6
(Caratteristiche al consumo)

1. I vini a Denominazione di Origine Controllata "Montecucco" all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

"Montecucco"Rosso:

colore: rosso rubino intenso;
odore: vinoso e ampio;
sapore: armonico, asciutto giustamente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,0 % vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 24 g/l.

"Montecucco"Rosso riserva:

colore: rosso rubino intenso tendente al granato;
odore: ampio, vinoso, elegante, caratteristico;
sapore: pieno, asciutto, caldo, elegante con eventuale sentore di legno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 25 g/l.

"Montecucco" Rosato:

colore: dal rosa tenue al rosa cerasuolo;
odore: fresco e fruttato;
sapore: sapido, secco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
acidità totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,5 g/l.

"Montecucco" Bianco:

colore: giallo paglierino;
odore: delicato, fresco, più o meno fruttato;
sapore: asciutto, fresco, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
acidità totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17 g/l.

"Montecucco" Vermentino:

colore: giallo paglierino;
odore: delicato, fresco e caratteristico;
sapore: asciutto, morbido e sapido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
acidità totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17 g/l.

"Montecucco" Vin Santo:

colore: dal giallo dorato all'ambrato intenso;
odore: profumo intenso caratteristico di frutta matura;
sapore: intenso e vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 17,0 % vol. di cui almeno il 12,0 % vol. svolto;
acidità totale minima : 4,5 g/l;
acidità volatile massima: 28 meq/l;
estratto non riduttore minimo: 25 g/l.

"Montecucco" Vin Santo Occhio di Pernice:

colore: tra l'ambrato e topazio intenso con ampia unghia rossiccia che si fa marrone con l'età;
odore: profumo intenso, ricco, complesso, caratteristico di frutta matura e di altre sfumature;
sapore: persistente con retrogusto dolce;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 20,0 % vol. di cui almeno il 15,0 % vol. svolto;
acidità totale minima : 4,5 g/l;
acidità volatile massima: 28 meq/l;
estratto non riduttore minimo: 27 g/l.

2. È facoltà del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, modificare, con proprio Decreto, i limiti minimi sopra menzionati per l'acidità totale e per l'estratto non riduttore minimo.

Articolo 7
(Etichettatura, designazione e presentazione)

1. Ai vini a Denominazione di Origine Controllata "Montecucco" è vietata l'aggiunta di qualsiasi specificazione aggiuntiva diversa da quella prevista dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi "extra", "fine", "scelto", "selezionato" e "similari".
È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, e marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.
2. Nella designazione dei vini a Denominazione di Origine Controllata "Montecucco" può inoltre essere utilizzata la menzione "vigna" a condizione che sia seguita dai relativi toponimi o nomi tradizionali che devono figurare in un apposito elenco regionale ai sensi dell' art. 6, comma 8, del Decreto legislativo n° 61/2010 e che la relativa superficie sia distintamente specificata nello Schedario Viticolo. Inoltre, la vinificazione, l' elaborazione e la conservazione del vino devono avvenire in recipienti separati, e, tale menzione, seguita dal toponimo o nome tradizionale, deve essere riportata nella denuncia delle uve, nei registri e nei documenti di accompagnamento.

3. Per tutte le tipologie dei vini a Denominazione di Origine Controllata "Montecucco" è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Articolo 8
(Confezionamento)

1. I vini a Denominazione di Origine Controllata "Montecucco" devono essere immessi al consumo esclusivamente in bottiglie dei tipi bordolese o borgognona di capacità non superiore a 6 litri.
2. Per la tappatura dei vini Denominazione di Origine Controllata "Montecucco" è obbligatorio il tappo di sughero ad esclusione dei vini "Montecucco" Rosso in contenitori non superiori a 0,50 litri "Montecucco" Bianco, "Montecucco" Rosato e "Montecucco" Vermentino, i quali possono essere chiusi con altri dispositivi previsti dalla normativa vigente in materia.
3. Per la tipologia "riserva" e per quelle recanti la menzione "vigna" sono consentite soltanto bottiglie di vetro aventi forma ed abbigliamento consoni ai caratteri dei vini di pregio, con volume nominale fino a 6 litri e con chiusura a tappo di sughero raso bocca.

ALLEGATO *A*

Posizioni Codici	**1 - 4**	**5**	**6 - 8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**
MONTECUCCO BIANCO	B345	X	888	1	X	X	A	0	X
MONTECUCCO ROSSO	B345	X	999	2	X	X	A	0	X
MONTECUCCO ROSSO RISERVA	B345	X	999	2	A	X	A	1	X
MONTECUCCO ROSATO	B345	X	999	3	X	X	A	0	X
MONTECUCCO VERMENTINO	B345	X	258	1	X	X	A	0	X
MONTECUCCO VIN SANTO	B345	X	888	1	E	X	A	1	X
MONTECUCCO VIN SANTO OCCHIO DI PERNICE	B345	X	999	2	E	X	A	1	X
Codici tipologie vini previste dal preesistente disciplinare da utilizzare per la vendemmia 2010 e precedenti									
MONTECUCCO SANGIOVESE	B345	X	218	2	X	X	A	0	X
MONTECUCCO SANGIOVESE RISERVA	B345	X	218	2	A	X	A	1	X

11A12169

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 18 agosto 2011.

Emissione di un francobollo celebrativo dell'Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme, nel valore di € 0,60.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 12 maggio 2006 (*Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 19 maggio 2006), recante «Disposizioni in materia di invii di corrispondenza rientranti nell'ambito del servizio postale universale. Tariffe e prezzi degli invii di corrispondenza per l'interno e per l'estero»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito in legge 14 luglio 2008 n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197 (*Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 2008) recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 8 giugno 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1° luglio 1999), recante «Riassetto organizzativo dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 2010 (*Gazzetta Ufficiale* n. 20 del 26 gennaio 2011) con il quale è stata autorizzata l'emissione, nell'anno 2011, di carte valori postali celebrative e commemorative;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 2011 con il quale è stata autorizzata l'emissione integrativa, nell'anno 2011, di carte valori postali celebrative e commemorativo;

Visto il parere della Commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali espresso nella riunione del 7 luglio 2011;

Vista la scheda tecnica dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. prot. n. 38607 dell'8 agosto 2011;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2011, un francobollo celebrativo dell'Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme, nel valore di € 0,60.

Il francobollo è stampato a cura dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente; grammatura 90g/mq.; supporto: carta bianca, autoadesiva Kraft monosiliconata da 60g/mq.; adesivo: tipo acrilico ad acqua, distribuito in quantità di 20g/mq.(secco); formato carta: mm 40 x 48; formato stampa: mm. 36 x 44; formato tracciatura: mm 46 x 54; dentellatura: 11 effettuata con fustellatura; colori: cinque; tiratura: due milioni e ottocentomila esemplari. Foglio: ventotto esemplari, valore «€ 16,80».

La vignetta riproduce l'arazzo dipinto dall'artista Mario Albertella, agli inizi del Novecento, dal titolo «SAN PIO X E L'ORDINE EQUESTRE DEL SANTO SEPOLCRO DI GERUSALEMME» andato distrutto durante la II guerra mondiale; in alto a destra è rappresentato l'emblema dell'Ordine. Completano il francobollo la leggenda «ORDINE EQUESTRE DEL SANTO SEPOLCRO DI GERUSALEMME», la scritta «ITALIA» e il valore «€ 0,60».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 agosto 2011

Il direttore generale per la regolamentazione del settore postale del dipartimento per le comunicazioni del Ministero dello sviluppo economico
FIORENTINO

Il capo della Direzione VI del dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
PROSPERI

11A12391

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO 9 settembre 2011.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare dell'Ufficio di Ferrara.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER L'EMILIA-ROMAGNA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, reg. 5 Finanze, foglio n. 278, con il quale dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, e che prevede, tra l'altro, che il periodo di mancato o irregolare funzionamento di singoli uffici finanziari è accertato con decreto del direttore del competente ufficio di vertice dell'agenzia fiscale interessata;

Visto l'art. 6 del Regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio, che stabilisce che le strutture di vertice dell'Agenzia sono, tra l'altro, le Direzioni regionali;

Vista la disposizione organizzativa n. 24 del 26 febbraio 2003 con la quale l'Agenzia del territorio ha attivato le Direzioni regionali a decorrere dal 1° marzo 2003, definendo le strutture di vertice tra cui la presente Direzione;

Vista la nota n. 7031 del 6 settembre 2011 dell'Ufficio provinciale di Ferrara, con la quale è stata comunicata l'impossibilità da parte dell'Ufficio di attivare le operazioni di accettazione formalità presso il servizio di pubblicità immobiliare a causa dello sciopero indetto dalla CGIL nel giorno 6 settembre 2011;

Accertato che l'irregolare funzionamento non è dipeso da cause imputabili all'Ufficio;

Visto il benestare n. 05 (prot. 629) del 7 settembre 2011 dell'Ufficio del Garante del contribuente sull'irregolare funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare nel giorno 6 settembre 2011 presso l'Ufficio provinciale di Ferrara;

Determina:

È accertato l'irregolare funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare nel giorno 6 settembre 2011 presso l'Ufficio provinciale di Ferrara a causa dell'adesione del personale allo sciopero proclamato dalla CGIL.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 9 settembre 2011

Il direttore regionale: BELFIORE

11A12327

DETERMINAZIONE 12 settembre 2011.

Accertamento del periodo di mancato e irregolare funzionamento del servizio immobiliare dell'Ufficio di Latina

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL LAZIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961 n. 498, convertito, con modificazioni, con Legge 28 luglio 1961 n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli Uffici Finanziari;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di irregolare e mancato funzionamento dell'Ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di Amministrazione dell'Agenzia del Territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del Territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto il decreto del Ministero delle Finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei Conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del Territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del Decreto di accertamento del periodo di mancata o irregolare funzionamento dell'Ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire il Garante del contribuente;

Vista la disposizione dell'Agenzia del territorio del 10 aprile 2001 prot. R/16123, che individua nella Direzione Regionale, la struttura competente ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli Uffici dell'Agenzia;

Vista la disposizione Organizzativa n. 24 prot. 17500/2003 del 26 febbraio 2003, con la quale l'Agenzia del Territorio dispone l'attivazione delle Direzioni Regionali e la cessazione delle Direzioni Compartimentali;

Vista la nota prot. 5510 del 2011 con la quale l'Ufficio Provinciale di Latina ha comunicato che il giorno 06 settembre 2011 si è verificato irregolare/mancato funzionamento del Servizio di Pubblicità Immobiliare

Vista la nota prot. n. 7897 del 2011 della Direzione Regionale Lazio, inviata all'Ufficio del Garante del Contribuente ai sensi' dell'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001 n. 32;

Vista la nota n. 858 del 9 settembre 2011 con la quale il Garante del Contribuente del Lazio esprime parere favorevole;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio Provinciale di Latina;

Determina:

Il periodo di mancato/irregolare funzionamento del Servizio Immobiliare del sotto indicato Ufficio è accertato come segue:

per il giorno 6 settembre 2011 il mancato/irregolare funzionamento del Servizio di Pubblicità Immobiliare dell'Agenzia del Territorio Ufficio Provinciale di Latina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 settembre 2011

Il direttore regionale: GANDOLFI

11A12369

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 12 settembre 2011.

Medicinali la cui autorizzazione all'immissione in commercio risulta decaduta ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni ed integrazioni. (Determinazione n. 1093/2011).

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO VALUTAZIONE E AUTORIZZAZIONE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il regolamento di organizzazione, di amministrazione e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 254 del 31 ottobre 2009;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Vista la determinazione n. 15 del 1° marzo 2010, con cui il direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco ha conferito alla dott.ssa Anna Rosa Marra l'incarico di coordinatore dell'area registrazione e l'incarico di dirigente dell'Ufficio valutazione e autorizzazione;

Visto l'art. 38 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE», e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il comma 5 dell'art. 38 succitato, il quale prevede che i dati relativi alle autorizzazioni alla immissione in commercio (AIC) decadute sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana a cura dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA);

Viste le «Linee guida Sunset Clause» pubblicate nel portale internet dell'AIFA sezione Front.end/Sunset Clause in data 2 aprile 2009;

Visto il «Comunicato AIFA» pubblicato nel portale internet dell'AIFA sezione Front.end/Sunset Clause in data 2 luglio 2009;

Tenuto conto dei dati di commercializzazione dei medicinali verificati alla data del 31 marzo 2011, da cui risulta che i medicinali descritti nell'elenco di seguito riportato sono in decadenza alla data evidenziata per ognuno di essi;

Viste le comunicazioni di alcuni dei titolari delle AIC in decadenza dopo il 31 marzo 2011, con le quali è stata accettata la decadenza per mancata commercializzazione di taluni medicinali descritti nell'elenco di seguito riportato;

Considerato che, entro il termine previsto dalle Linee Guida Sunset Clause, alcune società titolari di AIC hanno presentato domanda di esenzione dalla decadenza;

Visto il «Pre-avviso di decadenza» del 15 luglio 2011, pubblicato nel portale internet dell'AIFA sezione Front.end/Sunset Clause in data 18 luglio 2011;

Viste le controdeduzioni inviate da talune società titolari delle AIC dei medicinali oggetto del surriferito «Preavviso di decadenza» nei termini richiesti dallo stesso preavviso;

Considerato che le controdeduzioni sono state accolte limitatamente ai casi in cui la documentazione di tipo fiscale presentata (fatture di vendita o documenti di accompagnamento di merce viaggiante) era idonea a dimostrare la commercializzazione del medicinale entro la data di presunta decadenza;

Tenuto conto, altresì, che talune società titolari delle AIC dei medicinali oggetto del già citato «Pre-avviso di decadenza» non hanno inviato controdeduzioni nei termini richiesti dallo stesso preavviso;

Considerato, quindi, che le relative autorizzazioni all'immissione in commercio sono decadute, secondo quanto disposto dall'art. 38, commi 5 e 7 del decreto legislativo n. 219/2006 e successive modificazioni ed integrazioni;

Determina:

Art. 1.

1. I medicinali di cui all'elenco allegato alla presente determinazione risultano decaduti alla data indicata per ciascuno di essi, ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE», e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2.

1. Il presente provvedimento, unitamente all'allegato, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 settembre 2011

Il direttore: MARRA

ALLEGATO

medicinali decaduti			
AIC	Denominazione medicinale	Titolare AIC	Decadenza AIC
037468	AMLOPRES	ANGENERICO S.P.A.	18/12/2010
037790	AMLOSYL	KRKA D.D. NOVO MESTO	18/12/2010
037435	BACLAR	ABBOTT VASCULAR KNOLL-RAVIZZA S.P.A.	20/12/2010
038093	CABERGOLINA ARROW	ARROW GENERICS LTD	07/02/2011
037064	CARBOPLATINO FIDIA	FIDIA FARMACEUTICI S.P.A.	21/02/2011
037532	CLARITROMICINA HEXAL AG	HEXAL AG	18/12/2010
027585	DARUMA	TAKEDA ITALIA FARMACEUTICI S.P.A.	17/09/2010
038000	EXADIAM	HEXAL S.P.A.	15/01/2011
037562	FENTANIL ACTAVIS	ACTAVIS GROUP HF	14/02/2011
038032	FUROSEMIDE KABI	FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L.	22/01/2011
031970	IPACID	INTERNATIONAL PHARMACEUTICALS ASSOCIATED S.R.L.	01/02/2011
029356	ISOGROW	BAXTER S.P.A.	01/02/2011
034647	KETOPROFENE ETHYPHARM	ETHYPHARM S.A.	28/02/2011
035555	KETOTIFENE EG	EG S.P.A.	30/06/2011
030928	MANNITOLO BAXTER	BAXTER S.P.A.	01/03/2011
037988	MIRTAZAPINA ALMUS	ALMUS S.R.L.	15/01/2011
037788	MIRTAZAPINA HEXAL AG	HEXAL AG	01/04/2011
037372	MYCONORMIN	ALMIRALL HERMAL GMBH	01/02/2011
036330	NAVALAC	HEXAL S.P.A.	14/02/2011
038046	OMEPRAZOLO HEXAL AG	HEXAL AG	18/12/2010
037622	OMEPRAZOLO REGPHARMA	REGULATORY PHARMA NET S.L.	20/12/2010
037628	OMEPRAZOLO RPN INNOVATION	REGULATORY PHARMA NET S.L.	20/12/2010
036415	PACLITAXEL BRUNO FARMACEUTICI	BRUNO FARMACEUTICI SPA	16/05/2011
037714	PACLITAXEL SIGMA TAU	SIGMA-TAU INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE SPA	22/01/2011
038019	PAROXETINA DOCPHARMA	DOCPHARMA N.V.	01/04/2011
035435	PIPERACILLINA FIRMA	F.I.R.M.A. S.P.A.	19/12/2010
029541	PREMELLE	WYETH MEDICA IRELAND	06/06/2011
037991	RISPERIDONE ACTAVIS PTC	ACTAVIS GROUP PTC EHF	20/12/2010
037937	RISPERIDONE BRUNIFARMA	BRUNIFARMA S.R.L.	20/12/2010
038088	RISPERIDONE HEXAL	HEXAL S.P.A.	18/12/2010
037530	TIAFORT	ABBOTT PRODUCTS S.P.A.	28/02/2011
036331	TOVAPROX	SANDOZ S.P.A.	14/02/2011
038042	UBERCET	ALFA WASSERMANN S.P.A.	22/01/2011
033112	VERAPTIN	CRINOS S.P.A.	01/02/2011

11A12395

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Comunicato di rettifica relativo all'estratto della determinazione n. 2385/2011 del 18 giugno 2011 recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Gemcitabina Mylan».

Nell'estratto della determinazione n. 2385/2011 del 18 giugno 2011 relativa al medicinale per uso umano GEMCITABINA MYLAN pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 giugno 2011 - serie generale - n. 147 vista la documentazione agli atti di questo ufficio si ritiene opportuno rettificare quanto segue:

dove è scritto:

Confezione

«40 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro da 5 ml - A.I.C. n. 040638015/M (in base 10) 16X7PH (in base 32);

Confezione

«40 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro da 25 ml - A.I.C. n. 040638027/M (in base 10) 16X7PV (in base 32);

Confezione

«40 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro da 50 ml - A.I.C. n. 040638039/M (in base 10) 16X7Q7 (in base 32);

Leggasi:

Confezione

«40 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro da 5 ml - A.I.C. n. 040804015/M (in base 10) 16X7PH (in base 32);

Confezione

«40 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro da 25 ml - A.I.C. n. 040804027/M (in base 10) 16X7PV (in base 32);

Confezione

«40 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro da 50 ml - A.I.C. n. 040804039/M (in base 10) 16X7Q7 (in base 32).

11A12170

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Kolibri»

Estratto determinazione V&A.N/ n. 1076/2011 del 1° settembre 2011

Descrizione del medicinale e attribuzione n. AIC.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale KOLIBRI, anche nelle forme e confezioni:

"37,5 mg /325 mg compresse effervescenti" 10 compresse in blister;

"37,5 mg /325 mg compresse effervescenti" 20 compresse in blister;

"37,5 mg /325 mg compresse effervescenti" 30 compresse in blister;

"37,5 mg /325 mg compresse effervescenti" 40 compresse in blister;

"37,5 mg /325 mg compresse effervescenti" 10 compresse in tubo;

"37,5 mg /325 mg compresse effervescenti" 20 compresse in tubo;

"37,5 mg /325 mg compresse effervescenti "30 compresse in tubo;

"37,5 mg /325 mg compresse effervescenti" 40 compresse in tubo,

alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate, a condizione che siano efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione.

Titolare AIC: Alfa Wassermann S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Enrico Fermi, 1 - 65020 Alanno - Pescara - codice fiscale 00556960375.

Confezione: "37,5 mg /325 mg compresse effervescenti" 10 compresse in blister.

AIC n. 036993069 (in base 10) 138Y1F (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa effervescente.

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore del principio attivo: Atabay Kimya Sanayi VE Ticaret AS, P K 55 Esentepe Mevkii Tavsanli Köyü – TR – Gebze, Kocaeli - Turchia; Proto Chemicals AG, Tschachen, 8756 Mitlödi - Svizzera.

Produttore del prodotto finito: Grünenthal GMBH stabilimento sito in Zweifaller Strasse n. 112, D-52224 Stolberg – Germania (confezionamento secondario, controlli); Swiss-co Services AG stabilimento sito in Bahnhofstrasse n. 14, CH-4334 Sisseln - Svizzera (produzione, confezionamento, controlli); Grünenthal GMBH stabilimento sito in Zieglerstrasse n. 6, D-52078 Aachen - Germania (confezionamento secondario, controlli, rilascio lotti).

Composizione: 1 compressa effervescente contiene:

principio attivo: paracetamolo 325 mg; tramadolo cloridrato 37,5 mg;

eccipienti: sodio citrato anidro 700 mg; acido citrico anidro 365 mg; povidone k30 30 mg; sodio bicarbonato 375 mg; macrogol 6000 20,6 mg; silice colloidale anidra 6 mg; magnesio stearato 0,5 mg; aroma arancia 90 mg; acesulfame di potassio 15 mg; saccarina sodica 15 mg; giallo tramonto E110 0,4 mg.

Confezione: "37,5 mg /325 mg compresse effervescenti" 20 compresse in blister.

AIC n. 036993071 (in base 10) 138Y1H (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa effervescente.

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore del principio attivo: Atabay Kimya Sanayi VE Ticaret AS, P K 55 Esentepe Mevkii Tavsanli Köyü – TR – Gebze, Kocaeli - Turchia; Proto Chemicals AG, Tschachen, 8756 Mitlödi – Svizzera.

Produttore del prodotto finito: Grünenthal GMBH stabilimento sito in Zweifaller Strasse n. 112, D-52224 Stolberg – Germania (confezionamento secondario, controlli); Swiss-co Services AG stabilimento sito in Bahnhofstrasse n. 14, CH-4334 Sisseln - Svizzera (produzione, confezionamento, controlli); Grünenthal GMBH stabilimento sito in Zieglerstrasse n. 6, D-52078 Aachen - Germania (confezionamento secondario, controlli, rilascio lotti).

Composizione: 1 compressa effervescente contiene:

principio attivo: paracetamolo 325 mg; tramadolo cloridrato 37,5 mg;

eccipienti: sodio citrato anidro 700 mg; acido citrico anidro 365 mg; povidone k30 30 mg; sodio bicarbonato 375 mg; macrogol 6000 20,6 mg; silice colloidale anidra 6 mg; magnesio stearato 0,5 mg; aroma arancia 90 mg; acesulfame di potassio 15 mg; saccarina sodica 15 mg; giallo tramonto E110 0,4 mg.

Confezione: " 37,5 mg / 325 mg compresse effervescenti " 30 compresse in blister.

AIC n. 036993083 (in base 10) 138Y1V (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa effervescente.

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore del principio attivo: Atabay Kimya Sanayi VE Ticaret AS, P K 55 Esentepe Mevkii Tavsanli Köyü – TR – Gebze, Kocaeli - Turchia; Proto Chemicals AG, Tschachen, 8756 Mitlödi – Svizzera.

Produttore del prodotto finito: Grünenthal GMBH stabilimento sito in Zweifaller Strasse n. 112, D-52224 Stolberg – Germania (confezionamento secondario, controlli); Swiss-co Services AG stabilimento sito in Bahnhofstrasse n. 14, CH-4334 Sisseln - Svizzera (produzione, confezionamento, controlli); Grünenthal GMBH stabilimento sito in Zieglerstrasse n. 6, D-52078 Aachen - Germania (confezionamento secondario, controlli, rilascio lotti).

Composizione: 1 compressa effervescente contiene:

principio attivo: paracetamolo 325 mg; tramadolo cloridrato 37,5 mg;

eccipienti: sodio citrato anidro 700 mg; acido citrico anidro 365 mg; povidone k30 30 mg; sodio bicarbonato 375 mg; macrogol 6000 20,6 mg; silice colloidale anidra 6 mg; magnesio stearato 0,5 mg; aroma arancia 90 mg; acesulfame di potassio 15 mg; saccarina sodica 15 mg; giallo tramonto E110 0,4 mg.

Confezione: "37,5 mg /325 mg compresse effervescenti" 40 compresse in blister.

AIC n. 036993095 (in base 10) 138Y27 (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa effervescente.

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore del principio attivo: Atabay Kimya Sanayi VE Ticaret AS, P K 55 Esentepe Mevkii Tavsanli Köyü – TR – Gebze, Kocaeli - Turchia; Proto Chemicals AG, Tschachen, 8756 Mitlödi – Svizzera.

Produttore del prodotto finito: Grünenthal GMBH stabilimento sito in Zweifaller Strasse n. 112, D-52224 Stolberg – Germania (confezionamento secondario, controlli); Swiss-co Services AG stabilimento sito in Bahnhofstrasse n. 14, CH-4334 Sisseln - Svizzera (produzione, confezionamento, controlli); Grünenthal GMBH stabilimento sito in Zieglerstrasse n. 6, D-52078 Aachen - Germania (confezionamento secondario, controlli, rilascio lotti).

Composizione: 1 compressa effervescente contiene:

principio attivo: paracetamolo 325 mg; tramadolo cloridrato 37,5 mg;

eccipienti: sodio citrato anidro 700 mg; acido citrico anidro 365 mg; povidone k30 30 mg; sodio bicarbonato 375 mg; macrogol 6000 20,6 mg; silice colloidale anidra 6 mg; magnesio stearato 0,5 mg; aroma arancia 90 mg; acesulfame di potassio 15 mg; saccarina sodica 15 mg; giallo tramonto E110 0,4 mg.

Confezione: "37,5 mg /325 mg compresse effervescenti" 10 compresse in tubo.

AIC n. 036993107 (in base 10) 138Y2M (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa effervescente.

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore del principio attivo: Atabay Kimya Sanayi VE Ticaret AS, P K 55 Esentepe Mevkii Tavsanli Köyü – TR – Gebze, Kocaeli - Turchia; Proto Chemicals AG, Tschachen, 8756 Mitlödi – Svizzera.

Produttore del prodotto finito: Grünenthal GMBH stabilimento sito in Zweifaller Strasse n. 112, D-52224 Stolberg – Germania (confezionamento secondario, controlli); Swiss-co Services AG stabilimento sito in Bahnhofstrasse n. 14, CH-4334 Sisseln - Svizzera (produzione, confezionamento, controlli); Grünenthal GMBH stabilimento sito in Zieglerstrasse n. 6, D-52078 Aachen - Germania (confezionamento secondario, controlli, rilascio lotti).

Composizione: 1 compressa effervescente contiene:

principio attivo: paracetamolo 325 mg; tramadolo cloridrato 37,5 mg;

eccipienti: sodio citrato anidro 700 mg; acido citrico anidro 365 mg; povidone k30 30 mg; sodio bicarbonato 375 mg; macrogol 6000 20,6 mg; silice colloidale anidra 6 mg; magnesio stearato 0,5 mg; aroma arancia 90 mg; acesulfame di potassio 15 mg; saccarina sodica 15 mg; giallo tramonto E110 0,4 mg.

Confezione: "37,5 mg /325 mg compresse effervescenti" 20 compresse in tubo.

AIC n. 036993119 (in base 10) 138Y2Z (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa effervescente.

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore del principio attivo: Atabay Kimya Sanayi VE Ticaret AS, P K 55 Esentepe Mevkii Tavsanli Köyü – TR – Gebze, Kocaeli - Turchia; Proto Chemicals AG, Tschachen, 8756 Mitlödi – Svizzera.

Produttore del prodotto finito: Grünenthal GMBH stabilimento sito in Zweifaller Strasse n. 112, D-52224 Stolberg – Germania (confezionamento secondario, controlli); Swiss-co Services AG stabilimento sito in Bahnhofstrasse n. 14, CH-4334 Sisseln - Svizzera (produzione, confezionamento, controlli); Grünenthal GMBH stabilimento sito in Zieglerstrasse n. 6, D-52078 Aachen - Germania (confezionamento secondario, controlli, rilascio lotti).

Composizione: 1 compressa effervescente contiene:

principio attivo: paracetamolo 325 mg; tramadolo cloridrato 37,5 mg;

eccipienti: sodio citrato anidro 700 mg; acido citrico anidro 365 mg; povidone k30 30 mg; sodio bicarbonato 375 mg; macrogol 6000 20,6 mg; silice colloidale anidra 6 mg; magnesio stearato 0,5 mg; aroma arancia 90 mg; acesulfame di potassio 15 mg; saccarina sodica 15 mg; giallo tramonto E110 0,4 mg.

Confezione: "37,5 mg /325 mg compresse effervescenti " 30 compresse in tubo.

AIC n. 036993121 (in base 10) 138Y31 (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa effervescente.

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore del principio attivo: Atabay Kimya Sanayi VE Ticaret AS, P K 55 Esentepe Mevkii Tavsanli Köyü – TR – Gebze, Kocaeli - Turchia; Proto Chemicals AG, Tschachen, 8756 Mitlödi – Svizzera.

Produttore del prodotto finito: Grünenthal GMBH stabilimento sito in Zweifaller Strasse n. 112, D-52224 Stolberg – Germania (confezionamento secondario, controlli); Swiss-co Services AG stabilimento sito in Bahnhofstrasse n. 14, CH-4334 Sisseln - Svizzera (produzione, confezionamento, controlli); Grünenthal GMBH stabilimento sito in Zieglerstrasse n. 6, D-52078 Aachen - Germania (confezionamento secondario, controlli, rilascio lotti).

Composizione: 1 compressa effervescente contiene:

principio attivo: paracetamolo 325 mg; tramadolo cloridrato 37,5 mg;

eccipienti: sodio citrato anidro 700 mg; acido citrico anidro 365 mg; povidone k30 30 mg; sodio bicarbonato 375 mg; macrogol 6000 20,6 mg; silice colloidale anidra 6 mg; magnesio stearato 0,5 mg; aroma arancia 90 mg; acesulfame di potassio 15 mg; saccarina sodica 15 mg; giallo tramonto E110 0,4 mg.

Confezione: "37,5 mg /325 mg compresse effervescenti" 40 compresse in tubo.

AIC n. 036993133 (in base 10) 138Y3F (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa effervescente.

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore del principio attivo: Atabay Kimya Sanayi VE Ticaret AS, P K 55 Esentepe Mevkii Tavsanli Köyü – TR – Gebze, Kocaeli - Turchia; Proto Chemicals AG, Tschachen, 8756 Mitlödi – Svizzera.

Produttore del prodotto finito: Grünenthal GMBH stabilimento sito in Zweifaller Strasse n. 112, D-52224 Stolberg – Germania (confezionamento secondario, controlli); Swiss-co Services AG stabilimento sito in Bahnhofstrasse n. 14, CH-4334 Sisseln - Svizzera (produzione, confezionamento, controlli); Grünenthal GMBH stabilimento sito in Zieglerstrasse n. 6, D-52078 Aachen - Germania (confezionamento secondario, controlli, rilascio lotti).

Composizione: 1 compressa effervescente contiene:

principio attivo: paracetamolo 325 mg; tramadolo cloridrato 37,5 mg;

eccipienti: sodio citrato anidro 700 mg; acido citrico anidro 365 mg; povidone k30 30 mg; sodio bicarbonato 375 mg; macrogol 6000 20,6 mg; silice colloidale anidra 6 mg; magnesio stearato 0,5 mg; aroma arancia 90 mg; acesulfame di potassio 15 mg; saccarina sodica 15 mg; giallo tramonto E110 0,4 mg.

Indicazioni terapeutiche: KOLIBRI è indicato per il trattamento sintomatico del dolore acuto da lieve a moderato.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: AIC n. 036993069 - "37,5 mg /325 mg compresse effervescenti" 10 compresse in blister - Classe: "C".

Confezione: AIC n. 036993071 - "37,5 mg /325 mg compresse effervescenti " 20 compresse in blister - Classe: "C".

Confezione: AIC n. 036993083 - "37,5 mg /325 mg compresse effervescenti" 30 compresse in blister - Classe: "C".

Confezione: AIC n. 036993095 - “37,5 mg /325 mg compresse effervescenti” 40 compresse in blister - Classe: “C”.

Confezione: AIC n. 036993107 - “37,5 mg /325 mg compresse effervescenti” 10 compresse in tubo - Classe: “C”.

Confezione: AIC n. 036993119 - “37,5 mg /325 mg compresse effervescenti” 20 compresse in tubo - Classe: “C”.

Confezione: AIC n. 036993121 - “37,5 mg /325 mg compresse effervescenti” 30 compresse in tubo - Classe: “C”.

Confezione: AIC n. 036993133 - “37,5 mg /325 mg compresse effervescenti” 40 compresse in tubo - Classe: “C”.

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezione: AIC n. 036993069 - “37,5 mg /325 mg compresse effervescenti” 10 compresse in blister – RNR: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta.

Confezione: AIC n. 036993071 - “37,5 mg /325 mg compresse effervescenti” 20 compresse in blister – RNR: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta.

Confezione: AIC n. 036993083 - “37,5 mg /325 mg compresse effervescenti” 30 compresse in blister – RNR: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta.

Confezione: AIC n. 036993095 - “37,5 mg /325 mg compresse effervescenti” 40 compresse in blister – RNR: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta.

Confezione: AIC n. 036993107 - “37,5 mg /325 mg compresse effervescenti” 10 compresse in tubo – RNR: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta.

Confezione: AIC n. 036993119 - “37,5 mg /325 mg compresse effervescenti” 20 compresse in tubo – RNR: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta.

Confezione: AIC n. 036993121 - “37,5 mg /325 mg compresse effervescenti” 30 compresse in tubo – RNR: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta.

Confezione: AIC n. 036993133 - “37,5 mg /325 mg compresse effervescenti” 40 compresse in tubo - RNR: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A12171

Modificazione dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale «Xenetix»

Estratto determinazione V&AN./ n. 1078/2011 del 1° settembre 2011

Titolare A.I.C.: Guerbet con sede legale e domicilio in BP 57400, 95943 - Roissy CDG Cedex (Francia).

Medicinale: XENETIX.

Variazione A.I.C.: aggiunta/modifica (esclusa eliminazione) delle indicazioni terapeutiche.

L’autorizzazione all’immissione in commercio è modificata come di seguito indicato:

È autorizzata l’aggiunta delle nuove indicazioni terapeutiche. Le nuove indicazioni terapeutiche sono:

adulti e bambini da sottoporre a:

urografia endovenosa;

tomografia computerizzata (TC) del cranio e del corpo;

angiografia a sottrazione digitale (DSA) endovenosa;

arteriografia;

angiocardiografia;

astrografia;

isterosalpingografia.

È altresì autorizzata la posologia e modo di somministrazione seguente:

Indicazione	Dose media (ml)	Note
Artrografia	5-20	In funzione dell’articolazione da esaminare
Isterosalpingografia	5-20	In funzione del volume uterino

relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 032830061 - «300 mg/ml soluzione iniettabile», 1 flacone 500 ml;

A.I.C. n. 032830073 - «300 mg/ml soluzione iniettabile», 1 flacone 20 ml;

A.I.C. n. 032830085 - «300 mg/ml soluzione iniettabile», 1 flacone 50 ml;

A.I.C. n. 032830097 - «300 mg/ml soluzione iniettabile», 1 flacone 60 ml;

A.I.C. n. 032830109 - «300 mg/ml soluzione iniettabile», 1 flacone 100 ml;

A.I.C. n. 032830111 - «300 mg/ml soluzione iniettabile», 1 flacone 150 ml;

A.I.C. n. 032830123 - «300 mg/ml soluzione iniettabile», 1 flacone 200 ml;

A.I.C. n. 032830299 - «300 mg/ml soluzione iniettabile», 10 sacche in polipropilene 100 ml;

A.I.C. n. 032830301 - «300 mg/ml soluzione iniettabile», 10 sacche in polipropilene 150 ml;

A.I.C. n. 032830313 - «300 mg/ml soluzione iniettabile», 10 sacche in polipropilene 200 ml;

A.I.C. n. 032830325 - «300 mg/ml soluzione iniettabile», 10 sacche in polipropilene 500 ml.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A12172

Comunicato di rettifica relativo all’estratto della determinazione n. 2365/2011 del 7 giugno 2011 recante l’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale per uso umano «Levofloxacina Actavis PTC».

Nell’estratto della determinazione n. 2365/2011 del 7 giugno 2011 relativa al medicinale per uso umano LEVOFLOXACINA ACTAVIS PTC pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 giugno 2011 serie generale n. 147 vista la documentazione agli atti di questo ufficio si ritiene opportuno rettificare quanto segue:

dove è scritto:

«Medicinale soggetto a prescrizione medica (RR)»,

leggasi:

«Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa e utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o struttura ad esso assimilabile (OSP)».

11A12179

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura nazionale del medicinale «Econazolo Sandoz» con conseguente modifica stampati.

Estratto provvedimento FV/ 82 dell'11 luglio 2011

Medicinale: ECONAZOLO SANDOZ.

Confezioni:

A.I.C. n. 033927017 - 1% spray cutaneo, soluzione, contenitore sotto pressione 30 ml;

A.I.C. n. 033927029 - 1% polvere cutanea, flacone 30 g;

A.I.C. n. 033927031 - 1% crema, tubo 30 g;

A.I.C. n. 033927043 - 1% emulsione cutanea, flacone 30 g.

Titolare A.I.C.: Sandoz S.p.a.

Procedura: Nazionale.

Con scadenza il 15 marzo 2010 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo e dell'Etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, per il Foglio Illustrativo ed Etichettatura entro 180 giorni dall'entrata in vigore della determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Le confezioni già prodotte che non rechino le modifiche indicate dalla determinazione possono essere dispensate al pubblico fino al 180° giorno dalla data di entrata in vigore della determinazione. Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato, tali confezioni andranno ritirate dal commercio.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

11A12411

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura nazionale del medicinale «Gabapentin Pensa» con conseguente modifica stampati.

Estratto provvedimento FV/ 84 del 21 luglio 2011

Medicinale: GABAPENTIN PENSA.

Confezioni:

A.I.C. n. 036190 015 - 100 mg capsule rigide, 50 capsule;

A.I.C. n. 036190 027 - 300 mg capsule rigide, 50 capsule;

A.I.C. n. 036190 039 - 400 mg capsule rigide, 30 capsule.

Titolare A.I.C.: Pensa Pharma S.p.a.

Procedura: Nazionale.

Con scadenza il 7 febbraio 2011 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo e dell'Etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, per il Foglio Illustrativo ed Etichettatura entro 120 giorni dall'entrata in vigore della determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Le confezioni già prodotte che non rechino le modifiche indicate dalla determinazione possono essere dispensate al pubblico fino al 120° giorno dalla data di entrata in vigore della determinazione. Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato, tali confezioni andranno ritirate dal commercio.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

11A12412

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di agosto 2011, che si pubblicano ai sensi dell'articolo 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'articolo 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).

Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati che si pubblicano ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'art. 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).

Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativi ai singoli mesi del 2010 e 2011 e le loro variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese dell'anno precedente e di due anni precedenti risultano:

ANNI e MESI	INDICI	Variazioni percentuali rispetto al corrispondente periodo	
		dell' anno precedente	di due anni precedenti
	(Base 1995=100)		
2010 Agosto	137,9	1,5	1,8
Settembre	137,5	1,6	1,7
Ottobre	137,8	1,7	1,9
Novembre	137,9	1,7	2,4
Dicembre	138,4	1,9	2,9
Media	*137,3*		
	(Base 2010=100)		
Coefficiente di raccordo tra le basi	1,373		
2011 Gennaio	101,2	2,2	3,5
Febbraio	101,5	2,3	3,6
Marzo	101,9	2,5	4,0
Aprile	102,4	2,6	4,3
Maggio	102,5	2,6	4,2
Giugno	102,6	2,7	4,1
Luglio	102,9	2,7	4,4
Agosto	103,2	2,8	4,3

11A12396

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di *exequatur*

In data 6 settembre 2011 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'*exequatur* al sig. Momcilo Milovic, console generale della Repubblica di Serbia in Trieste.

11A12358

Limitazione delle funzioni consolari del titolare del Consolato onorario in Argirocastro (Albania)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*);

Decreta:

Il sig. Teodoro Bilushi, Console onorario in Argirocastro (Albania), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia a Valona degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) autentiche di firme su atti amministrativi nei casi previsti dalla legge, vidimazioni e legalizzazioni;

c) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia a Valona della documentazione relativa alle richieste di rilascio di documenti di viaggio provvisori - ETD presentate dai cittadini, dopo aver acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; consegna degli ETD emessi dal Consolato generale d'Italia a Valona, validi per un solo viaggio verso l'Italia o verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione;

d) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia a Valona delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale del Consolato onorario in Argirocastro;

e) assistenza ai connazionali-bisognosi o in temporanea difficoltà ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario, dopo aver interpellato, caso per caso il Consolato generale d'Italia a Valona;

f) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione del Consolato onorario in Argirocastro, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente e, per conoscenza, al Consolato generale d'Italia a Valona;

g) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 agosto 2011

Il direttore generale: VERDERAME

11A12359

Rilascio di *exequatur*

In data 6 settembre 2011 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'*exequatur* al sig. Zied Bouzouita, console generale della Repubblica tunisina in Genova.

11A12360

Rilascio di *exequatur*

In data 6 settembre 2011 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'*exequatur* al sig. Faouzi Ouertani, console generale della Repubblica tunisina in Milano.

11A12361

Rilascio di *exequatur*

In data 6 settembre 2011 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'*exequatur* al sig. Istvan Manno, Console Generale della Repubblica di Ungheria in Milano.

11A12362

Rilascio di *exequatur*

In data 6 settembre 2011 il Ministro degli Affari esteri ha concesso l'exequatur alla sig.ra Valentina Maiani, Console onorario della Repubblica di San Marino in Genova.

11A12363

Rilascio di *exequatur*

In data 6 settembre 2011 il Ministro degli Affari esteri ha concesso l'*exequatur* al sig. Kyle R. Scott, Console Generale degli Stati Uniti d'America in Milano.

11A12364

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 13 settembre 2011

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3645
Yen	105,01
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,551
Corona danese	7,4476
Lira Sterlina	0,86315
Fiorino ungherese	283,59
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7093
Zloty polacco	4,3339
Nuovo leu romeno	4,2803
Corona svedese	9,1260
Franco svizzero	1,2037
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,7275
Kuna croata	7,4963
Rublo russo	41,2463
Lira turca	2,4280
Dollaro australiano	1,3214
Real brasiliano	2,3370
Dollaro canadese	1,3545
Yuan cinese	8,7316
Dollaro di Hong Kong	10,6476
Rupia indonesiana	11881,56

Shekel israeliano	5,0700
Rupia indiana	64,9430
Won sudcoreano	1506,35
Peso messicano	17,5168
Ringgit malese	4,1842
Dollaro neozelandese	1,6557
Peso filippino	58,687
Dollaro di Singapore	1,6973
Baht tailandese	41,222
Rand sudafricano	10,0141

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

11A12392

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 14 settembre 2011

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,3729
Yen	105,48
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,545
Corona danese	7,4480
Lira Sterlina	0,86950
Fiorino ungherese	286,23
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7095
Zloty polacco	4,3580
Nuovo leu romeno	4,2890
Corona svedese	9,1720
Franco svizzero	1,2033
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,7460
Kuna croata	7,4960
Rublo russo	41,6200
Lira turca	2,4287
Dollaro australiano	1,3401
Real brasiliano	2,3518
Dollaro canadese	1,3583
Yuan cinese	8,7818
Dollaro di Hong Kong	10,7136
Rupia indonesiana	12058,95
Shekel israeliano	5,0940
Rupia indiana	65,4190
Won sudcoreano	1517,90
Peso messicano	17,6663
Ringgit malese	4,2196
Dollaro neozelandese	1,6677
Peso filippino	59,348
Dollaro di Singapore	1,7065
Baht tailandese	41,558
Rand sudafricano	10,0878

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

11A12393

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 15 settembre 2011

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,3795
Yen	105,67
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,535
Corona danese	7,4476
Lira Sterlina	0,87295
Fiorino ungherese	285,50
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7092
Zloty polacco	4,3535
Nuovo leu romeno	4,2960
Corona svedese	9,1940
Franco svizzero	1,2062
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,7355
Kuna croata	7,5125
Rublo russo	42,0550
Lira turca	2,4540
Dollaro australiano	1,3416
Real brasiliano	2,3680
Dollaro canadese	1,3635
Yuan cinese	8,8136

Dollaro di Hong Kong	10,7492
Rupia indonesiana	12121,04
Shekel israeliano	5,0800
Rupia indiana	65,6020
Won sudcoreano	1536,31
Peso messicano	17,7573
Ringgit malese	4,2558
Dollaro neozelandese	1,6778
Peso filippino	59,678
Dollaro di Singapore	1,7161
Baht tailandese	41,813
Rand sudafricano	10,1860

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

11A12394

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2011-GU1-222) Roma, 2011 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.